SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1989.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ad assumere nel corso del 1989 i vincitori del concorso compartimentale a novecentosettantatre posti di operatore trasporti . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere, nel corso del 1989, un geometra . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere, nel corso del 1989, venti operatori tecnici qualificati - addetti ai servizi socio-assistenziali . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 17 gennaio 1990.

Autorizzazione alla «Assitalia» - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede legale in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi. Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 gennaio 1990.

Riconoscimento in provincia di Lucca del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Tos.Cal., in Castelnuovo Garfagnana Pag. 11

Ministero della marina mercantile

DECRETO 10 gennaio 1990.

Istituzione, presso la capitaneria di porto di Mazara del Vallo, di un ufficio di collocamento della gente di mare per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi che esercitano la pesca Pag. 12

Ministero dei trasporti

DECRETO 3 gennaio 1990.

Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale. Pag. 12

Ministero dell'ambiente

DECRETO 26 gennaio 1990.

Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie. Pag. 14

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETO 30 dicembre 1989.

Conferimento del diploma con medaglia di benemerenza al personale che ha operato nelle zone colpite dal terremoto del 7 dicembre 1988 in Armenia (URSS). (Decreto n. 1264). Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 23

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 28

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 30

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 25 gennaio 1990, n. 2.

Adozione del codice fiscale e del tesserino plastificato nei rapporti tra gli assistiti ed il Servizio sanitario nazionale. Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» Pag. 50

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della «Fondazione nazionale dopo di noi», in Genova Pag. 50

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasferimento della sede della società «Archimede - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.» da Verona a Milano. Pag. 50

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione al collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova ad acquistare alcuni immobili Pag. 50

Ministero della sanità:

Elenco n. 271 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte d'ufficio nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1989 Pag. 50

Elenco n. 272 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte, in seguito a rinuncia, nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1989 Pag. 52

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 29 e del 30 gennaio 1990. Pag. 59

Abilitazione alla Banca popolare di Pescopagano e Brindisi - Soc. coop. a r.l., con sede sociale in Pescopagano, a compiere operazioni su titoli di debito pubblico Pag. 63

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sulmona Pag. 63

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sulmona Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 1990 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1990) Pag. 63

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché in materia di requisiti di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della marina mecantile, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

Art. 2.

Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbi attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

Art. 3.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana le norme previste all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con particolare riferimento alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dello stesso articolo.

Art. 4.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie *A1*, *A2* e *A3*, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Art. 5.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0.05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1».

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri «pesticidi totali» di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di presidi sanitari

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni».
	a) tassa di rilascio	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale.	550.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968): per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale.	550.000	ordinario	

Art. 7.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 8.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 9.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 9.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protozione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.

Art. 10.

Venezia e Chioggia

1. La regione Veneto, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di idonei sistemi di depurazione, secondo le prescrizioni dei comuni sopra indicati.

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.
Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità.

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 858.100.000 in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13.
Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Art. 14.
Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

Art. 15.
Acque di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, è prorogato di due anni in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*
LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista all'art. 11)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro E - Dirigenti chimici				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 11)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore . . . . Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore . . . . Farmacista	2
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore . . . . Ingegnere	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VIII	Analista superiore . . . . Analista	1
	BIOLOGI	
VII	Biologo superiore . . . . Biologo	2

90G0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1989, negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e n. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi) è sciolta.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Minerva è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al comitato di gestione ed al presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi).

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi) non ha provveduto, nei tempi prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989.

Pertanto, il comitato regionale di controllo con provvedimento del 21 giugno 1989, inviava presso l'associazione intercomunale un commissario *ad acta* che in data 14 settembre 1989 provvedeva all'approvazione del bilancio.

Nel contempo il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento della citata associazione intercomunale, provvedendo altresì alla sospensione della medesima, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi). Il comitato di gestione di detta struttura sanitaria non risulta essere stato eletto dalla citata assemblea dell'associazione intercomunale.

Nell'unito schema di decreto si provvede, altresì, alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni nella persona della dott.ssa Clara Minerva con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 9 gennaio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1989.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ad assumere nel corso del 1989 i vincitori del concorso compartimentale a novecentosettantatre posti di operatore trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 3 agosto 1989, n. DCP/1/DIR dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere i vincitori del concorso compartimentale a novecentosettantatre posti di operatore trasporti (quarta categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 51 del 28 giugno 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 i vincitori del concorso compartimentale a novecentosettantatre posti di operatore trasporti (quarta categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 51 del 28 giugno 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 105

90A0537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere, nel corso del 1989, un geometra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 agosto 1989, n. 2865, del comune di Cesinali (Avellino), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare del 24 giugno 1985, n. 67;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Cesinali (Avellino) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Cesinali (Avellino);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Cesinali (Avellino), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un geometra

(sesta qualifica funzionale), vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare del 24 giugno 1985, n. 67.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 182

90A0538

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere, nel corso del 1989, venti operatori tecnici qualificati - addetti ai servizi socio-assistenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 8 marzo 1989, n. 8053, del comune di Siena, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere venti operatori tecnici qualificati - addetti ai servizi socio-assistenziali (sesta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Siena ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Siena in relazione alle gravi carenze di organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Siena, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, venti operatori tecnici qualificati - addetti ai servizi socio assistenziali (quarta qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 179

90A0539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 1990.

Autorizzazione alla «Assitalia» - Le. assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede legale in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente la facoltà di prestare la cauzione per le concessioni della riscossione dei tributi mediante polizza fidejussoria emessa da istituzioni ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale la «Assitalia» - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede legale in Roma, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 47, lettera *e)*;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 22 settembre 1989 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 29 settembre 1989, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La «Assitalia» - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede legale in Roma, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari della riscossione dei tributi possono prestare a cauzione delle concessioni alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 1/07395 del 13 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1990.

Riconoscimento in provincia di Lucca del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Tos.Cal., in Castelnuovo Garfagnana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.r.l. Tos.Cal., con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Cal.Tos. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca);

Considerato che la società predetta è stata costituita dalla Gepi per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Lucca;

Decreta:

È riconosciuta in provincia di Lucca il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Tos.Cal., con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1990

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A0541

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 gennaio 1990.

Istituzione, presso la capitaneria di porto di Mazara del Vallo, di un ufficio di collocamento della gente di mare per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi che esercitano la pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Considerato che nel porto di Mazara del Vallo hanno base di armamento numerose unità da pesca oceanica e d'altura;

Ritenuto necessario regolamentare il movimento della marineria per la formazione degli equipaggi;

Sentite le organizzazioni di categoria interessate;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso la capitaneria di porto di Mazara del Vallo un ufficio di collocamento della gente di mare per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi che esercitano la pesca.

Art. 2.

Presso l'ufficio di collocamento è costituito il comitato previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

Il comitato è presieduto dal comandante del porto di Mazara del Vallo ed è composto da cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A0542

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 1990.

Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 5 giugno 1971);

Visto l'art. 18 del citato decreto 12 settembre 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925), con il quale le sono state impartite disposizioni circa la colorazione speciale da adottare per recipienti destinati a contenere alcuni gas;

Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente i raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e svuotamento dei recipienti in relazione ai gruppi dei gas;

Preso atto della necessità manifestata nel testo del I supplemento (1988) alla 9ª edizione della «Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana» di assicurare che le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, anidrite carbonica, protossido di azoto, per uso medico siano facilmente identificabili e non vengano impiegate anche per uso diverso da quello medico;

Riconosciuta l'opportunità di adottare provvedimenti per uniformarsi alle esigenze manifestate dalla «Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti nella seduta del 17 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 18 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di N.I. è integrato con i seguenti commi:

Al fine di consentire una facile identificazione delle bombole destinate a contenere i due gas per uso medico di maggiore diffusione, ossigeno e protossido di azoto, la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere tali gas medicali deve essere verniciata di verde (riferimento RAL 6018), ferma restando la colorazione distintiva delle ogive (colore bianco per ossigeno, colore blu per protossido di azoto).

È fatto assoluto divieto di utilizzare la colorazione in verde della parte cilindrica delle bombole destinate a contenere gas diversi da ossigeno e protossido di azoto per uso medico.

Tra la valvola e la ghiera delle bombole destinate a contenere ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica, per uso medico, dove essere inserito un disco in acciaio inossidabile realizzato secondo il disegno che costituisce parte integrante del presente decreto e recante la punzonatura «Per uso medico»; sul predetto disco potrà essere disposta l'apposizione di altre punzonature di intesa con il Ministero della sanità secondo le esigenze della commissione permanente per la pubblicazione e la revisione della Farmacopea ufficiale.

Art. 2.

L'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 è modificato e integrato come segue:

Nel secondo comma «Gruppo II» le parole «anidride carbonica» sono sostituite dalle seguenti «anidride carbonica diversa da quella per uso medicale».

L'ultimo comma è soppresso e viene inserito il seguente comma:

«Le bombole destinate a contenere anidride carbonica per uso medico devono montare una valvola con raccordo di uscita appartenente al gruppo X avente le seguenti caratteristiche:

diametro nominale 27 maschio;

passo 2 sinistrorso».

Art. 3.

A cura dei proprietari delle bombole, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, si dovrà provvedere all'opportuno condizionamento delle bombole destinate esclusivamente all'uso per i gas medicali: ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica ottemperando alle prescrizioni impartite nei precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1990

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO

90A0522

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 gennaio 1990.

Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 recante il recepimento delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988 n. 475, recante rifiuti industriali;

Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo degli stessi costutisce un mezzo afficace per la riduzione della produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo è importante ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988;

Visto il decreto interministeriale 22 ottore 1988, n. 457 recante norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto provvede ad una prima individuazione delle materie prime secondarie e determina le norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.

2. L'applicazione ad un residuo della disciplina relativa alle materie prime secondarie è subordinata all'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche previste dal presente decreto.

3. Il presente decreto si applica ai residui di lavorazione dell'industria alimentare solo ove non sussistano specifiche norme di carattere igienico-sanitario regolanti in modo autonomo la materia.

4. La presente normativa non si applica a materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borsa-merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicati al Ministero dell'ambiente. La presente normativa non si applica altresì a materie semilavorate non costituenti scarti di produzione.

5. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo e restano in particolare salvi i poteri regionali in materia sanitaria ed ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

materia prima secondaria: residuo derivante da processi produttivi o da raccolte finalizzate che è suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura;

stoccaggio: deposito o ammasso provvisorio precedente il trasporto, il trattamento o il riutilizzo;

trattamento: operazione necessaria per il riutilizzo di una materia prima secondaria;

riutilizzo: processo produttivo nel quale viene utilizzata come materia prima anche o esclusivamente una materia prima secondaria;

adeguamento volumetrico: operazioni meccaniche di taglio, frantumazione e compattazione di materie prime secondarie;

materia prima corrispondente: materia prima la cui utilizzazione viene sostituita dall'uso della materia prima secondaria.

Art. 3.

Individuazione delle materie prime secondarie

1. Ferme restando le esclusione di cui all'art. 1 sono individuate come materie prime secondarie:

a) i residui elecanti nell'allegato 1 al presente decreto con provenienza e destinazione finale conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo;

b) altri residui, derivati direttamente da processi produttivi, dei quali il detentore possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione contrattuale, l'effettiva destinazione al riutilizzo;

c) materiali derivanti dalle operazioni di selezione o trattamento dei rifiuti industriali o rifiuti solidi urbani — diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* — effettuate da parte di soggetti autorizzati alle suddette operazioni e trattamenti ai sensi della normativa vigente, purché risulti da idonea dichiarazione dello smaltitore la provenienza dei medesimi nonché l'effettiva destinazione delle materie prime secondarie al riutilizzo.

Art. 4.

Autorizzazioni

1. Restano soggette alle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le operazioni di trattamento delle materie prime secondarie che non comportino il solo adeguamento volumetrico nonché quelle di trasporto dal luogo di produzione al luogo di trattamento e lo stoccaggio intermedio.

2. Il trattamento effettuato nello stesso stabilimento di produzione o riutilizzo è considerato parte integrante rispettivamente della produzione o del riutilizzo.

3. Per quanto riguarda specifiche tipologie di stoccaggio intermedio vale quanto segue:

a) lo stoccaggio intermedio effettuato nello stesso stabilimento di trattamento è considerato parte integrante del trattamento;

b) lo stoccaggio intermedio effettuato presso lo stabilimento di produzione ed attuato attraverso appositi contenitori approvati dall'autorità competente, messi a disposizione da colui che effettua il trattamento si considera parte integrante del trattamento stesso, purché la collocazione di detti contenitori presso lo stabilimento sia conforme alle norme generali di sicurezza e sia resa nota alla regione competente per territorio;

c) lo stoccaggio intermedio effettuato presso esercizi già autorizzati alla detenzione e commercializzazione di sostanze pericolose tossiche e nocive è esentato dall'autorizzazione regionale di cui al primo comma, purché si comprovi, attraverso dichiarazione inviata alla regione competente, di aver adeguato il proprio impianto alle prescrizioni tecniche imposte dalla U.S.L. e dai V.V.F.F.

4. Ai residui del trattamento e del riutilizzo delle materie prime secondarie non destinati ad ulteriore utilizzo si applica la normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 5.

Materie prime secondarie tossiche e nocive

1. Sono classificate «tossiche e nocive» le materie prime secondarie che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 del Ministero della sanità, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

Art. 6.

Misure di sicurezza

1. Allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo delle materie prime secondarie destinate al riutilizzo senza trattamento ovvero già trattate ovvero destinate all'adeguamento volumetrico e connessi trattamenti, si applicano le normative tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente con particolare riferimento a quelle relative al trasporto e al deposito delle merci pericolose, tenendo conto della sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. In mancanza di norme tecniche di sicurezza derivanti dal regime di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, in relazione alle caratteristiche della materia prima secondaria dichiarate nei registri di carico e scarico e nella scheda di identificazione di cui ai seguenti articoli 9 e 10. Tali norme tecniche si applicano comunque al trasporto, allorché il trattamento delle materie prime secondarie avvenga nell'impianto di riutilizzo.

3. Lo stoccaggio delle materie prime secondarie tossiche e nocive non può comunque superare i centottanta giorni, salvo motivata proroga da parte della regione competente. Lo stoccaggio delle materie prime secondarie non tossiche e non nocive di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, non può comunque superare i trecentosessanta giorni salvo motivata proroga da parte della regione competente.

4. Le norme di indirizzo, promozione e coordinamento di cui al comma 4, dell'art. 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475, — in conformità delle quali dovranno essere esercitati i poteri regionali di cui al comma 6, dell'art. 2 della stessa legge 9 novembre 1988, n. 475 — verranno emanate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti che svolgono o intendano svolgere le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo di materie prime secondarie avvalendosi del particolare regime ed esse proprio devono inviare al Ministero dell'ambiente ed alla regione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto o prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività svolta o da svolgere, con riferimento alle specifiche materie prime secondarie, e con i dati sulle quantità e tipologie di materie prime secondarie movimentate con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva.

2. Per il trasporto, la disciplina sull'albo nazionale dei trasportatori potrà prevedere la presentazione di una documentazione più semplificata.

3. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

4. Il Ministro dell'ambiente comunica periodicamente i dati raccolti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

Obbligo di informazioni

1. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno — a partire dal 28 febbraio 1991 — alla regione o alla provincia delegata i dati di cui all'art. 7, desunti dai registri di carico e scarico riferiti, all'anno precedente fermo quanto stabilito al comma 2 del precedente articolo. La comunicazione deve essere firmata dal legale rappresentate dell'azienda o da un suo delegato risultante da atto scritto.

2. Le regioni o le provincie delegate trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni riguardanti le materie prime secondarie ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma precedente. Ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, il Ministro dell'ambiente può avvalersi ai sensi dell'art. 8, comm 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, della collaborazione dell'unione delle camere di commercio.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio, trattamento, adeguamento volumetrico o riutilizzo di materie prime secondarie della denuta di registri di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro nei quali devono essere annotate al momento dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di materie prime secondarie movimentate:

la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
la qualità (principali caratteristiche chimiche - fisiche - merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
la destinazione (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e relativa targa del mezzo di trasporto;
le data di carico e di scarico.

2. I registri di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

3. I registri di carico e scarico possono essere sostituiti da:

registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, della legge 9 novembre 1988, n. 475, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;
scrittura ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, e successive modificazioni;
registri IVA di acquisto e vendita (riferimento alle fatture);
altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati, nonché integrati, per le materie prime secondarie, da tutti gli elementi di cui al comma 1.

4. La documentazione è idoneamente costituita anche se derivi da sistemi di registrazione di natura informatica.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. Dai registri di carico e scarico e dal contenuto della comunicazione di cui al precedente articolo, devono essere chiaramente desumibili le quantità di materie prime secondarie detenute.

7. Non sono soggette all'obbligo di cui al precedente primo comma le materie prime secondarie provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell'ambito urbano da:

servizi di nettezza urbana;
privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli comunque senza scopo di lucro;
soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985.

Non sono inoltre soggetti all'obbligo suddetto i residui inerti purché privi di amianto derivanti da attività edilizia e dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 10.

Scheda di identificazione

1. Le materie prime secondarie devono essere accompagnate durante il trasporto da una dichiarazione di identificazione, firmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa mittente e dall'addetto al trasporto, sulla quale deve essere annotata riguardo alle singole tipologie di materie prime secondarie trasportate:

la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
la qualità (caratteristiche chimiche - fisiche - merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
la provenienza (identificazione dello stabilimento);
la destinazione (identificazione dello stabilimento);
nome dell'impresa che effettua il trasporto e targa del mezzo di trasporto;
le date di ritiro e trasporto.

2. La dichiarazione, controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria deve essere conservata per almeno cinque anni dall'impresa che ha effettuato il trasporto.

3. Per le materie prime secondarie la scheda di identificazione può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978, se integrata dagli elementi di cui ai comma 1 e 2.

4. Non sono soggette all'obbligo di cui al precedente primo comma le materie prime secondarie ed i residui indicati al precedente art. 9, comma 7.

Art. 11.

Controllo

1. Le province sono preposte al controllo delle attività di cui all'art. 1. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 12.

Accessi ed ispezioni

1. Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio di materie prime secondarie, ispezioni, controlli e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, è obbligato a fornire le informazioni richieste dalle autorità di controllo.

2. Ove si riscontrino omissioni o infedeltà nelle dichiarazione e nelle registrazioni previste negli articoli 7, 9 e 10, l'autorità amministrativa provvede ad inviare rapporto all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale.

Art. 13.

Esportazione ed importazione di materie prime secondarie

1. Per quanto concerne le esportazioni dall'Italia delle materie prime secondarie si applicano le norme in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti previste dal decreto 22 ottobre 1988, n. 457. Alle suddette esportazioni delle materie prime secondarie elencate nell'allegato al presente decreto e dichiarate non tossiche e non nocive nella scheda di identificazione di cui al precedente art. 10, per le quali si sia provveduto alla notifica ai sensi del precedente art. 7, si applica la procedura di cui all'art. 13 del suddetto decreto, che continua ad applicarsi altresì a quei residui, già ivi previsti anche se classificati ai sensi del presente decreto «materie prime secondarie».

2. Per quanto concerne l'importazione in Italia delle materie prime secondarie si applicano le norme in materia di importazione dei rifiuti previste dal decreto 22 ottobre 1988, n. 457. Per le importazioni dei residui previsti nell'art. 13 del suddetto decreto continua ad applicarsi la procedura di cui all'art. 13 medesimo anche se classificate ai sensi del presente decreto come materie prime secondarie. Le materie prime secondarie dichiarate non tossiche e non nocive nella scheda di identificazione sono esentate dalle disposizioni del decreto suddetto purché il destinatario abbia adempiuto all'obbligo dell'art. 7 ed alle altre prescrizioni del presente decreto.

Art. 14.

Revisione dell'elenco allegato

1. con successivi decreti interministeriali con cadenza di norma annuale si provvederà a modificare l'elenco dell'allegato 1. Le associazioni o i soggetti interessati all'inserimento nel suddetto elenco di specifiche materie prime secondarie o di altre destinazioni o provenienze, possono farne richieste al Ministero dell'ambiente - Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

denominazione commerciale della materia prima secondaria;

caratteristiche chimiche, fisiche e mereeologiche;

descrizione dei processi produttivi da cui deriva la materia prima secondaria;

descrizione dei trattamenti;

descrizione del riutilizzo;

eventuali quotazioni nelle borse di cui all'art. 2 comma 7 della legge 9 novembre 1988, n. 475;

eventuale attestazione relativa all'assoggettamento a norme tributarie di imposta di fabbricazione e vendita;

eventuale attestazione dell'esistenza di contratti di commercializzazione;

quantitativi di materie prime secondarie stimati su base annua.

2. Per le materie prime secondarie che provengono da cicli particolari e che sono destinate a particolari utilizzazioni il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà con successivi decreti a stabilire norme tecniche specifiche di indirizzo relative alla attività di trattamento, stoccaggio e riutilizzo.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO 1

PRIMO ELENCO DELLE MPS DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA *A)* DEL PRESENTE DECRETO

1 - CARTA E CARTONE

Provenienza Raccolta differenziata di R.S.U. in contenitori appositi; altre raccolte differenziate; imballaggi e contenitori; scarti cellulosici delle industrie cartarie, cartotecniche della trasformazione della carta e cartone, grafiche e di legatoria e allestimento, giornalame, libri, stampati resi usati e/o invenduti e/o deteriorati.

Destinazione Industria cartaria.

2 - VETRO SIA INTEGRO CHE IN ROTTAMI

Provenienza Raccolta differenziata di R.S.U.; altre raccolte differenziate; sfridi industriali.

Destinazione Industria vetraria; industria ceramica.

3 - METALLI FERROSI E NON FERROSI

Provenienza Raccolta differenziata di R.S.U.; sfridi e scarti industriali; imballaggi, fusti, latte, vuoti; rottamazione di manufatti, apparecchiature e macchinari.

Destinazione Acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione.

4 - RESINE ARTIFICIALI E SINTETICHE

Provenienza Raccolta differenziata di R.S.U.; altre raccolte differenziate; sfridi industriali; imballaggi e contenitori.

Destinazione Industrie trasformatrici di materie plastiche; industrie delle fibre chimiche; industria tessile, additivazione bitumi.

5 - RESIDUI ANCHE VEGETALI E RITAGLI DI FIBRE, FILATI E TESSUTI DI TIPO NATURALE, ARTIFICIALE E SINTETICO.

Provenienza Industria tessile.

Destinazione Industria tessile, cartaria, farmaceutica e cosmetica.

6 - MATERIALI INERTI DI NATURA LAPIDEA.

Provenienza Sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti da scavi; laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purché privi di amianto.

Destinazione Attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale o alla edilizia; industria ceramica; cementerie; rilevati e sottofondi stradali.

7 - SCARTI E RITAGLI DI CUOIO E PELLAME.

Provenienza Industria calzaturiera, della pelletteria e dell'abbigliamento in generale.

Destinazione Industria calzaturiera della pelletteria e dell'abbigliamento in generale.

8 - SCARTI E TRUCIOLAME DI LEGNO NON TRATTATO.

Provenienza Industria della falegnameria e carpenteria.

Destinazione Industria della falegnameria e carpenteria; industria cartaria.

9 - PALLETS.

Provenienza Settori dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura.

Destinazione Riutilizzo diretto pannellifici.

10 - GOMMA LAVORAZIONE - TRASFORMAZIONE.

Provenienza Cascami (sfridi, polvere, raspatura, spellatura, ritagli) e scarti di prodotti in gomma (naturale e sintetica, vulcanizzata e non).

Destinazione Industria della gomma per riutilizzo, rigenerazione, macinazione, ecc.

11 - MATERIALI ASSIMILABILI INERTI.

Provenienza Calci di defecazione; solfato di calcio da neutralizzazione eluiti resine; pietrisco di vagliatura del calcare; scarti da vagliatura latte calce.

Destinazione Attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale e/o produzione di leganti e materiali da costruzione in genere.

12 - MASTICE E COLLANTI IN GENERE.

Provenienza Industria imballaggi metallici.

Destinazione Industria rivestimenti sintetici.

13 - CENERI VOLANTI E PESANTI.

13A - *Da combustione di carbone.*

Provenienza Centrali termoelettriche.

Destinazione Cementerie, industria dei conglomerati cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generale. Rilevati e sottofondi stradali. Recupero ambientale controllato.

13B - *Da combustione di olii minerali.*

Provenienza Centrali termoelettriche.

Destinazione Estrazione del vanadio, industria dei conglomerati cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generale. Recupero ambientale controllato.

14 - LOPPE D'ALTOFORNO GRANULATE E SCORIE DI FUSIONE.

Provenienza Acciaierie; industria metallurgica; produzione fosforo.

Destinazione Cementerie, attività di produzione di miscele e conglomerati destinati all'edilizia e ai riempimenti. Rilevati e sottofondi stradali.

15 - GESSI CHIMICI.

Provenienza Impianti di desolforazione; produzione fosfati; produzione acido fluoridrico, gessi rossi di produzione di biossido di titanio.

Destinazione Cementerie. Industria dei prodotti per l'edilizia.

16 - GESSI CHIMICI BIANCHI.

Provenienza Produzione di biossido di titanio.

Destinazione Produzione di miscele e conglomerati per l'edilizia e recupero ambientale.

17 - SFRIDI DI MANUFATTI E CALCHI DI GESSO.

Provenienza Produzione della ceramica; produzione di pannelli in gesso.

Destinazione Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

18 - COMPOSTI DI CALCIO - SILICIO - ALLUMINIO - FERRO (quali carbonato e idrato di calcio, scorie alluminose, silici colloidali).

Provenienza Industrie chimiche; impianti e processi di depurazione.

Destinazione Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

19 - SILICA FUMES.

Provenienza Produzione di leghe di ferro-silicio.

Destinazione Cementerie. Industrie di prodotti per l'edilizia.

20 - ARGILLE CALCINATE.

Provenienza Impianti per la produzione di argilla espansa o di laterizi.

Destinazione Cementerie.

21 - SCAGLIE DI LAMINAZIONE.

Provenienza Impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafila.

Destinazione Industria del cemento e industria siderurgica.

22 - POLVERI DI OSSIDO DI FERRO.

Provenienza Impianti rigenerazione degli esausti di decapaggio.

Destinazione Industria chimica; industria del cemento.

23 - SOTTOPEZZATURA E POLVERI DI CALCE.

Provenienza Forni produzione calce.

Destinazione Inudstria della calce ed edile.

24 - RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELLE PELLI NON TRATTATE CON CROMO.

Provenienza Rifilature, scarti, carniccio, smerigliatura, molitura.

Destinazione Industria delle pelli e del cuoio, degli emulsionati, dei tensioattivi, dei collanti e del cemento.

25 - RESIDUI DI PELLE TRATTATE CON CROMO.

Provenienza Industria conciaria.

Destinazione Produzione di cuoio rigenerato.

26 - REFRATTARI DI RECUPERO.

Provenienza Industria con processi ad alta temperatura.

Destinazione Cementerie e industrie dei refrattari.

27 - CENERI DI PIRITE.

Provenienza Impianti per la produzione di acido solforico.

Destinazione Cementerie.

28 - TERRE DI FONDERIA E SABBIE ESAUSTE.

Provenienza Fonderie.

Destinazione Cementerie.

29 - RESIDUI DI LAVORAZIONE DELL'INDUSTRIA OLEARIA E MARGARINIERA.

Provenienza Estrazione degli oli dai semi e dalle sanse, raffinazione degli oli di oliva e di semi, produzione della margarina.

Destinazione Industria dell'alimentazione del bestiame, industria chimica dei fertilizzanti, industria del cemento.

30 - PASTA DI ZOLFO.

Provenienza Depurazione dei gas di cokeria.

Destinazione Produzione di acido solforico.

31 - TERRA DA COLTIVO.

Provenienza Operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli da parte di industrie agroalimentari.

Destinazione Restituzione alle attività agricole; utilizzo florovivaistico. Ripristino dei profili paesistici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il D.P.R. n. 915/1982 reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— Il testo dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge n. 475/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) è il seguente:

«3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4».

Nota all'art. 4:

Il titolo del D.P.R. n. 915/1982 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'allegato 1 al D.P.R. n. 915/1982 contiene le seguenti sostanze:

«ALLEGATO 1

1) Arsenico e suoi composti;

2) Mercurio e suoi composti;

3) Cadmio e suoi composti;

4) Tallio e suoi composti;

5) Berillio e suoi composti;

6) Composti di cromo esavalente;

7) Piombo e suoi composti;

8) Antimonio e suoi composti;

9) Fenoli e loro composti;

10) Cianuri, organici ed inorganici;

11) Isocianati;

12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;

13) Solventi clorurati;

14) Solventi organici;

15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;

16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;

17) Composti farmaceutici;

18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;

19) Eteri;

20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;

21) Amianto (polveri e fibre);

22) Selenio e suoi composti;

23) Tellurio e suoi composti;

24) Composti aromatici policiclici (con effetto cancerogeni);

25) Metalli carbonili;

26) Composti del rame solubili;

27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;

28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele».

— Le sostanze previste al punto 1.2 della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 sono le seguenti:

«1.2 - *Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi.*

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982:

1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2. Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

TABELLA 1.1.

SOSTANZA	CL (mg/kg) (1)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi composti (come As)	100
Benzene	500
Benzo [a] pirene	500
Berillio e suoi composti (come Be)	500
Bis (clorometil) etere	500
Cadmio e suoi composti (come Cd)	100
Carbonio Tetracloruro	500
N-cloroformil morfolina	500
Cloroformio	500
Clorometil-metil etere	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1,2-Dibromoetano	500
3, 3'-Diclorobenzidina	500
ß, ß'-Dicloroetil solfuro	500
2, 2'-Dicloro-N-metildietilamina	500
1, 4-Diossano	500
Epicloridrina	500
Mercurio e suoi composti (come Hg)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)	5.000
Policlorobifenili	500
Rame, composti solubili (come Cu)	5.000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2, 4, 6-Triclorofenolo	500
Vinile cloruro	500

SOSTANZA	CL (µg/kg) (2)
1, 2, 3, 6, 7, 8-Esaclorodibenzodiossina	1
1, 2, 3, 7, 8, 9-Esaclorodibenzodiossina	1
1, 2, 3, 7, 8-Pentaclorodibenzodiossina	1
2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1
2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzofurano	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate	500
Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati	500

(1) Milligrammi per chilogrammo.
(2) Microgrammi per chilogrammo.

TABELLA 1.2.

CATEGORIA (1)	Concentrazione limite rifiuto (CL) (mg/kg) (3) (2)
Molto tossiche	500
Tossiche	5.000
Nocive	50.000

(1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno il simbolo «T» si può ricorrere alle frasi di rischio «R26, R27, R28» loro assegnate dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della direttiva CEE n. 83/467 che assegna loro il simbolo «T+».

(2) Per le sostanze aventi la frase di rischio «R33» (pericolo di effetti cumulativi), «R39» (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed «R40» (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5.

(3) Errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* 12-2-1985, n. 37.

TABELLA 1.3.

1 - Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

1.1 - Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
1.2 - Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;
1.3 - Policlorofenoli;
1.4 - Idrocarburi clorurati;
1.5 - Composti farmaceutici.

2 - Fanghi di processo provenienti da:

2.1 - Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
2.2 - Tempra a caldo dei metalli;
2.3 - Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
2.4 - Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;
2.5 - Stoccaggio di prodotti petroliferi;
2.6 - Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;
2.7 - Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici (1).

3 - Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

3.1 - Acrilonitrile;
3.2 - Anilina;
3.3 - Clorobenzene;
3.4 - Cloruro di benzile;
3.5 - Cloruro di etile;
3.6 - Cloruro di vinile;
3.7 - Dicloroetilene;
3.8 - Epicloridrina;
3.9 - Fenolo-acetone da cumene;
3.10 - Nitrobenzene da nitrazione del benzene;
3.11 - Tetraclorobenzene;
3.12 - Tetraclorometano;
3.13 - Toluene diisocianato;
3.14 - 1, 1, 1-Tricloroetano;
3.15 - Tricloroetilene e percloroetilene.

4 - Soluzioni esauste provenienti da:

4.1 - Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;
4.2 - Bagni galvanici;
4.3 - Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli.

5 - Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:

5.1 - Clorobenzene;
5.2 - Cloruro di metilene;
5.3 - o-Diclorobenzene;
5.4 - Piridina;
5.5 - Solfuro di carbonio;
5.6 - Tetracloroetilene;
5.7 - Tetraclorometano;
5.8 - Toluene;
5.9 - 1, 1, 1-Tricloroetano;
5.10 - Tricloroetilene;
5.11 - Triclorofluorometano;
5.12 - 1, 1, 2-Tricloro-1, 2, 2-trifluoroetano.

6 - Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio.
7 - Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.
8 - Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.
9 - Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.
10 - Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
11 - Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3.».

(1) Punto 2.8 aggiunto con Del. C.I. 13-12-1984.

— Le sostanze di cui al punto 1.3 del testo allegato alla predetta delibera 27 luglio 1984 sono le seguenti:

«1.3 - *Rifiuti urbani pericolosi.*

Ai fini della prima attuazione del disposto della lettera *d)* del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

batterie e pile;

prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

prodotti farmaceutici».

Note all'art. 6:

— L'art. 2, commi 4 e 6, della legge n. 475/1988, citata nelle note alle premesse, è così formulato:

«4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

«6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per l'esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

(Omissis)

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

Nota all'art. 8:

L'art. 8, comma 2, della legge n. 349/1986, citata nelle note alle premesse, è così formulato: «2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359».

Note all'art. 9:

— L'art. 3, comma 5, della legge n. 475/1988, citata nelle note alle premesse, così recita: «5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

— L'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) elenca le scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati; fra le quali sono comprese le scritture ausiliarie di magazzino.

Nota all'art. 10:

L'art. 1 del D.P.R. n. 627/1978, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, è così formulato:

«Art. 1. — I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) dati di identificazione del mittente, ai sensi dell'art. 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

b) natura, qualità e quantità dei beni trasportati;

c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità;

e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera *e)* del precedente comma.

Se il trasporto è eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da più vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto è effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto.

La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 è costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificare la causale.

Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.

Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma è apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.

Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonché di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale, il documento di accompagnamento potrà riportare un'indicazione approssimativa della quantità trasportata.

È ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalità di organizzazione dell'impresa.

Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto.

Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto».

Nota all'art. 11:

L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) così recita:

«Art. 22 (*Presidi e servizi multizonali di prevenzione*). — La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art 18»

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 13 del D.M. n. 457/1988 (Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti) è il seguente:

«Art. 13 (*Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione o al riciclo*). — 1. I rifiuti di metalli non ferrosi, compresi in particolare gli scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri e le polveri, nonché gli scarti ed i rottami dei metalli ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo alle suddette operazioni sono esentati dalle disposizioni del presente decreto purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) il detentore deve dichiarare in un modulo, il cui contenuto è stabilito nel formulario di cui all'allegato 3 e che deve accompagnare la spedizione, che tali materiali sono destinati alle operazioni in questione e notificarne una copia alle autorità competenti nazionali ed estere;

b) il destinatario deve dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, che tali operazioni saranno effettivamente eseguite».

Nota all'art. 14:

L'art. 2, comma 7, della legge n. 475/1988, citata nelle note alle premesse, così recita: «7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali».

90A0540

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Conferimento del diploma con medaglia di benemerenza al personale che ha operato nelle zone colpite dal terremoto del 7 dicembre 1988 in Armenia (URSS). (Decreto n. 1264).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 1827/FPC del 21 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989;

Considerato di dover tributare un tangibile riconoscimento a quanti appartenenti a corpi civili, militari e a gruppi di volontari, sono stati impegnati nella predetta opera di solidarietà ed assistenza prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione;

Ritenuto che tale riconoscimento possa essere concretizzato nel conferimento di un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo aventi le seguenti caratteristiche:

Diploma: in carta pergamena sabbia delle dimensioni cm 29,7 x 42 lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco, rosso, e agli angoli sinistro superiore e destro inferiore due linee nei colori giallo e celeste; come sfondo l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile in celeste chiaro;

Medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm con attacco a nastro, del peso di 22 gr circa, riporta sulla fronte, al centro, due mani che si stringono; in alto l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile. Sul retro in alto, l'emblema della Repubblica italiana e su tre righe le diciture: «ITALIA - ARMENIA» - «7 DICEMBRE 1988» con carattere dritto e «Benemerenza» con carattere corsivo e lungo il bordo, la scritta «Presidenza del Consiglio dei Ministri (carattere corsivo) - Dipartimento della Protezione civile (carattere dritto 1/3 più grande di Presidenza del Consiglio dei Ministri)». Sia la fronte che il retro sono in rilievo.

Il relativo nastro è di seta con i colori, in verticale, della bandiera italiana, del Dipartimento della protezione civile e della bandiera armena secondo la seguente successione: verde, bianco, rosso, giallo, celeste, arancio, blu elettrico, rosso;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È istituito per le benemerenze acquisite nelle operazioni di solidarietà ed assistenza nella Repubblica dell'Armenia (URSS) colpita dal sisma del 7 dicembre 1988, il diploma con medaglia in premessa descritti e che vengono, in facsimile, allegati al presente decreto come parte integrante di esso quali allegati 1 (diploma), e allegato 2 (medaglia con nastro).

Art. 2.

Al personale civile, militare e volontario, nonché a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni pubbliche e private, sarà concessa la distinzione sopra indicata, purchè abbia operato nelle zone terremotate per almeno tre giorni consecutivi.

Art. 3.

Il diploma, con medaglia, di cui al precedente art. 1, potrà essere concesso altresì ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero associazioni di volontariato che abbiano operato analogamente e sarà rilasciato dal Dipartimento della protezione civile sulla base di atti ufficiali in possesso, ovvero, su segnalazione delle autorità competenti.

Art. 4.

Le spese conseguenti l'attuazione del presente decreto, sono comprese tra quelle di cui all'ordinanza n. 1827/FPC del 21 novembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0544

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni rispettivamente del 22 aprile 1986 e 16 giugno 1987 dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia I e agraria, alle deliberazioni del senato accademico del 27 giugno 1986 e 25 febbraio 1987 e del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1986 e 9 febbraio 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno e 9 ottobre 1987;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 595 al 600 relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta denominazione in scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (indirizzo di endocrinologia) sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione
in endocrinologia e malattie del ricambio
(Indirizzo di endocrinologia)

Art. 595. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo endocrinologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Dopo un biennio propedeutico nell'ambito endocrino-metabolico, nel successivo triennio la scuola ha come unico indirizzo quello di «endocrinologia».

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia.

Art. 596. — La scuola ha la durata di cinque anni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 597. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia - istituto di endocrinologia.

Art. 598. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 599. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 600. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 601. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Avendo la scuola il solo specifico indirizzo in endocrinologia il tirocinio applicativo sarà svolto nell'ambito di endocrinologia.

Art. 602. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed all'indirizzo nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio . . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia e statistica (ore 60):

principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina . . . . ore 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica . . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 200
immunoendocrinologia . . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 170
endocrinologia oncologica » 30
endocrinologia dell'età evolutiva . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . ore 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 130
endocrinologia ginecologica . . . . . » 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 40
cronoendocrinologia . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
dietologia e nutrizione . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 603. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti, ambulatori e laboratori di endocrinologia, malattie metaboliche e medicina interna.

La frequenza nelle aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli dal 604 al 608 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 604. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;

b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 605. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 606. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima facoltà di medicina e chirurgia (istituto di microbiologia) e la facoltà di agraria (istituto di microbiologia).

Art. 607. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 608. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;

b) batteriologia;

c) virologia;

d) micologia;

e) parassitologia;

f) immunologia;

g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;

h) agenti antimicrobici;

i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;

l) ecologia microbica;

m) microbiologia clinica;

n) microbiologia applicata;

o) tecniche microbiologiche.

Art. 609. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microorganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale;

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 610. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia . . . . . . ore 30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi . . . . » 50
strumentazione di laboratorio . . . . » 20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica . . . . ore 60
genetica batterica . . . . » 50
batteriologia speciale . . . . » 100

Virologia (ore 60):

virologia generale . . . . » 60

Micologia (ore 30):

micologia generale. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale . . . . ore 150

Virologia (ore 100):

virologia speciale . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia. . . . . » 20
protozoologia . . . . » 30

Immunologia (ore 50):

immunologia . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo microbiologia e virologia medica:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive » 50
microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia (ore 30):

micologia speciale . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo microbiologia e virologia medica:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200
criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali . . . . » 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecniche microbiologiche e virologiche:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologia. . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche. . . . . » 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecniche microbiologiche e virologiche:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20
tecniche virologiche . . . . » 100
tecniche micologiche . . . . » 30
tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 611. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica: microbiologia, virologia, parassitologia e micologia presso l'istituto di microbiologia, prima facoltà di medicina e chirurgia e istituto di microbiologia della facoltà di agraria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0526

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 595 relativo alla seconda scuola di specializzazione in oftalmolgia della facoltà di medicina e chirurgia è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Seconda scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 592. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (istituto di oftalmologia).

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

clinica oculistica	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nel reparto operatorio, negli ambulatori generali e speciali.

La frequenza nelle varie aree complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

9. Per quanto non è disciplinato nell'ordinamento della scuola si rinvia alle norme contenute nelle «Norme generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il rettore: TECCE

90A0547

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 17 maggio 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 395 e seguenti, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 395. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 396. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 397. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvederà la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 398. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 399. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale in geriatria, reumatologia, malattie dell'apparato cardio-respiratorio;

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di lingua inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 400. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di geriatria ospedale Estense;

reparti del policlinico e sezioni di fisioterapia collegate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta nell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 401. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 16 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A0548

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 gennaio 1990, n. 2.

Adozione del codice fiscale e del tesserino plastificato nei rapporti tra gli assistiti ed il Servizio sanitario nazionale.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero delle finanze

Al Ministero della sanità

All'Istituto nazionale di statistica

All'ANCI

Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'interno, in data 7 novembre 1989, n. 404, è stato approvato il «Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione».

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il sistema delineato nel suddetto regolamento si inquadra nel processo di realizzazione di uno degli obiettivi del sistema informativo sanitario, avente come finalità il controllo ed il contenimento della spesa sanitaria, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ribadito dall'art. 1, comma 11, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

Si fa riferimento, più in particolare, all'adozione generalizzata sull'intero territorio nazionale del codice fiscale come sistema unitario di identificazione dei cittadini nei loro rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Pare, anzitutto, opportuno ricordare in proposito che, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1987, n. 539, l'attribuzione del codice fiscale è effettuata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette su presentazione della domanda da parte dell'interessato ed è comunicata a vista mediante rilascio di apposito certificato cartaceo.

Il tesserino plastificato contenente il numero di codice fiscale come sopra attribuito è predisposto, invece, dal centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze ed è inviato per posta agli interessati. Quanto alle caratteristiche tecniche del tesserino plastificato, si rammenta alle SS.LL. che le stesse sono state fissate con il citato decreto ministeriale n. 539/1987.

Fatta questa necessaria precisazione di carattere introduttivo si può ora passare all'esame dei punti salienti contenuti nella normativa introdotta con l'anzidetto regolamento al fine di agevolare l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini che ne sono sprovvisti.

1. *Estensione del codice fiscale.*

Per una più esauriente valutazione delle disposizioni in parola giova premettere che la quasi totalità dei cittadini privi di codice fiscale è riferita alla fascia di età compresa tra da 0 e 18 anni.

In tale situazione, l'azione, intesa alla estensione del codice fiscale ai soggetti che ne sono privi, risulta fortemente orientata alla ricerca di procedure che, nel rigoroso rispetto del quadro normativo che regola la gestione del codice fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano in grado di agevolarne l'attribuzione con il minimo impatto sulla cittadinanza.

Il piano operativo sottostante alle disposizioni in esame, pertanto, ha previsto l'introduzione di modalità straordinarie da adottare in via transitoria nella fase di primo avvio, nonché la riconduzione del sistema a regime entro le regole di gestione ordinaria del codice fiscale da parte delle strutture organizzative dell'Amministrazione finanziaria.

La soluzione individuata si basa sul coinvolgimento delle amministrazioni comunali, realizzato in forma differenziata a seconda degli strumenti operativi disponibili.

A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento in commento, la presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* con un elenco, allegato 1, indicativo dei comuni aventi le anagrafi informatizzate.

2. *Adempimenti posti a carico dei comuni.*

Sulla base dei criteri fissati per agevolare l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini che ne siano sprovvisti, occorre differenziare i comuni che dispongono di anagrafi informatizzate, e che sono di massima inclusi nell'allegato elenco, da quelli che non dispongono di tali sistemi informativi.

Per i comuni le cui anagrafi sono informatizzate sarà il Ministero delle finanze ad attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini, ivi residenti, che ne siano sprovvisti e che siano nati dal 1° gennaio 1971.

A tal fine, i comuni inseriti nell'elenco dovranno comunicare al Ministero delle finanze - Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, mediante invio su supporto magnetico, i dati identificativi dei cittadini, nati dal 1° gennaio 1971, residenti alla data di entrata in vigore di detto decreto.

Successivamente, lo stesso Ministero provvederà d'ufficio all'attribuzione del codice fiscale ed all'invio dell'apposito tesserino plastificato. I comuni dovranno espletare gli anzidetti adempimenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 28 febbraio 1990.

Le modalità di fornitura dei dati oggetto di comunicazione e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono riportate nell'allegato 2 alla presente circolare ed aggiornano quelle indicate nell'allegato 1 al regolamento, di cui trattasi, estendendo la possibilità di memorizzazione dei dati a tutti i tipi di dischetti magnetici e di sistemi operativi disponibili sul mercato.

I cittadini nati prima del 1° gennaio 1971, ancorché residenti nei comuni di cui al predetto elenco, qualora siano sprovvisti del codice fiscale, dovranno farne richiesta agli uffici distrettuali delle imposte dirette che rilasciano il relativo certificato. Successivamente l'Amministrazione finanziaria procederà all'invio del tesserino plastificato.

Naturalmente i comuni non compresi nell'elenco allegato, e comunque in grado di fornire le informazioni richieste su supporto magnetico secondo le predette specifiche tecniche, lo potranno fare dandone notizia anche alla cittadinanza.

Viceversa i comuni che, pur inseriti nel predetto elenco, non siano in grado di inviare supporti magnetici, ne dovranno dare notizia tempestivamente al centro informativo di cui sopra; per i cittadini in essi residenti opererà la procedura di seguito descritta, prevista per i cittadini residenti in comuni che non dispongono di anagrafi informatizzate.

I cittadini residenti in questi ultimi comuni ed ancora sprovvisti di codice fiscale, dovranno attivarsi, a prescindere dall'età, per richiedere l'attribuzione del codice stesso.

Allo scopo di agevolare il conseguente flusso delle richieste, l'art. 2 del regolamento prevede un periodo di sei mesi, decorrente dal 1° gennaio 1990, durante il quale gli interessati potranno presentare la domanda di attribuzione del codice fiscale, oltre che agli uffici distrettuali delle imposte dirette, anche ai comuni di residenza, utilizzando il modello conforme all'allegato 2 del decreto in commento; tale modello sarà inviato dall'Amministrazione finanziaria ai comuni che lo forniranno ai soggetti interessati.

La domanda sottoscritta dall'interessato o, in caso di minore, da chi ne ha la legale rappresentanza, dovrà essere presentata, di persona o a mezzo di incaricato e dovrà recare l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso e residenza anagrafica completa di indirizzo. Il richiedente dovrà esibire il proprio documento e, se legale rappresentante, anche quello del soggetto interessato all'attribuzione. Nel caso si tratti di minore di anni 15, occorre il solo documento della persona incaricata.

Gli uffici comunali, entro la prima decade del mese successivo a quello della presentazione, dovranno consegnare le domande agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.

Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari effettua l'attribuzione del codice fiscale sulla base delle domande pervenute e provvede all'invio del relativo tesserino plastificato.

3. *Cittadini forniti del certificato di attribuzione del codice fiscale ma non ancora in possesso del tesserino plastificato.*

Il Ministero delle finanze fino al 31 luglio 1991 fornirà d'ufficio a tali soggetti il tesserino plastificato. Gli interessati non saranno pertanto tenuti ad alcun adempimento. Dopo tale data, la richiesta del tesserino plastificato da parte dei soggetti già in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale potrà essere effettuata anche mediante compilazione ed invio per posta, al suddetto centro informativo, di una apposita cartolina che, a suo tempo, sarà posta in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato di attribuzione o del tesserino, potrà essere chiesto il duplicato ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che rilascerà immediatamente e comunque non oltre dieci giorni il duplicato del certificato, che potrà essere esibito per l'accesso alle prestazioni sanitarie; sarà poi il citato centro informativo ad inviare il duplicato del relativo tesserino.

Per i soggetti nati successivamente al 22 dicembre 1989 — data di entrata in vigore del regolamento in esame — è previsto l'obbligo della richiesta del codice fiscale da parte delle persone titolari del potere di rappresentanza legale.

La richiesta deve essere effettuata secondo le procedure ordinarie presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. Detti uffici procederanno al rilascio a vista del certificato di attribuzione del codice.

Successivamente l'Amministrazione finanziaria provvederà all'invio del tesserino plastificato.

Per i nuovi nati il numero del codice fiscale deve essere comunicato alla unità sanitaria locale all'atto della iscrizione degli stessi.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 4 concernenti l'efficacia del codice fiscale nei rapporti tra il cittadino ed il Servizio sanitario nazionale si rinvia ai chiarimenti che saranno forniti alle istituzioni sanitarie interessate (regioni, U.S.L.) da parte del Ministero della sanità.

Si pregano le SS.LL. di voler dare alla presente la più ampia diffusione presso gli enti interessati, i quali dovranno curarne la divulgazione presso la cittadinanza.

p. *Il Ministro:* ROMAGNOLI

ALLEGATO 1

COMUNI ITALIANI INFORMATIZZATI

ALBIANO D'IVREA (TO)
ALPIGNANO (TO)
ANDEZENO (TO)
BAIRO (TO)
BANCHETTE (TO)
BARONE CANAVESE (TO)
BEINASCO (TO)
BORGARO TORINESE (TO)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BRUINO (TO)
BUSANO (TO)
BUTTIGLIERA ALTA (TO)
CANTOIRA (TO)
CARMAGNOLA (TO)
CASCINETTE D'IVREA (TO)
CASTAGNETO PO (TO)
CASTAGNOLE PIEMONTE (TO)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CAVAGNOLO (TO)
CAVOUR (TO)
CERCENASCO (TO)
CHIANOCCO (TO)
CHIAVERANO (TO)
CHIERI (TO)
CIRIE' (TO)
COLLEGNO (TO)
CUMIANA (TO)
CUORGNE' (TC)
FRONT (TO)
FROSSASCO (TO)
GIAVENO (TO)
GIVOLETTO (TO)
GRUGLIASCO (TO)
INVERSO PINASCA (TO)
IVREA (TO)
LA LOGGIA (TO)
LESSOLO (TO)
LOCANA (TO)
LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
MONCALIERI (TO)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DORA (TO)
NICHELINO (TO)
NONE (TO)
ORBASSANO (TO)
PERTUSIO (TO)
PIANEZZA (TO)
PINEROLO (TO)
PIOSSASCO (TO)
PISCINA (TO)
PIVERONE (TO)
POMARETTO (TO)
PONT-CANAVESE (TO)
PRATIGLIONE (TO)
QUINCINETTO (TO)
RIVALTA DI TORINO (TO)
RIVA PRESSO CHIERI (TO)
RIVOLI (TO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROMANO CANAVESE (TO)
ROSTA (TO)
SAMONE (TO)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORIO DI SUSA (TO)
SAN MAURO TORINESE (TO)
SAN SEBASTIANO DA PO (TO)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO)
SANTENA (TO)
SAUZE D'OULX (TO)
SCALENGHE (TO)
SCARMAGNO (TO)
SCIOLZE (TO)
SETTIMO TORINESE (TO)
STRAMBINO (TO)
TAVAGNASCO (TO)
TORINO (TO)
TORRE CANAVESE (TO)

TROFARELLO (TO)
VAL DELLA TORRE (TO)
VALLO TORINESE (TO)
VALPERGA (TO)
VARISELLA (TO)
VENARIA (TO)
VESTIGNE' (TO)
VIDRACCO (TO)
VIGONE (TO)
VINOVO (TO)
VOLPIANO (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALICE CASTELLO (VC)
ANDORNO MICCA (VC)
ARBORIO (VC)
BIANZE' (VC)
BIELLA (VC)
BORGOSESIA (VC)
BORGO VERCELLI (VC)
BRUSNENGO (VC)
CAMBURZANO (VC)
CANDELO (VC)
CASAPINTA (VC)
CASTELLETTO CERVO (VC)
CERRETO CASTELLO (VC)
CERRIONE (VC)
CIGLIANO (VC)
COSSATO (VC)
GAGLIANICO (VC)
GATTINARA (VC)
LIVORNO FERRARIS (VC)
MASSERANO (VC)
OLCENENGO (VC)
PEZZANA (VC)
PRALUNGO (VC)
QUARONA (VC)
RONCO BIELLESE (VC)
RAVASENDA (VC)
SAGLIANO MICCA (VC)
SALA BIELLESE (VC)
SALUGGIA (VC)
SALUSSOLA (VC)
SANTHIA' (VC)
SCOPELLO (VC)
SOPRANA (VC)
TOLLEGNO (VC)
TRINO (VC)
TRIVERO (VC)
TRONZANO VERCELLESE (VC)
VALLE MOSSO (VC)
VARALLO (VC)
VERCELLI (VC)
VIGLIANO BIELLESE (VC)
VILLATA (VC)
ZIMONE (VC)
BANNIO ANZINO (NO)
BAVENO (NO)
BELLINZAGO NOVARESE (NO)
BORGOMANERO (NO)
BORGO TICINO (NO)
BRIGA NOVARESE (NO)
CANNERO RIVIERA (NO)
CANNOBIO (NO)
CARPIGNANO SESIA (NO)
CASALE CORTE CERRO (NO)
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
CAVAGLIETTO (NO)
CAVALLIRIO (NO)
CERANO (NO)
CREVOLADOSSOLA (NO)
CRODO (NO)
DOMODOSSOLA (NO)
DORMELLETTO (NO)
FONANETO D'AGOGNA (NO)
GALLIATE (NO)
GHEMME (NO)
GOZZANO (NO)
GRAVELLONA TOCE (NO)
GRIGNASCO (NO)
INVORIO (NO)

LANDIONA (NO)
MARANO TICINO (NO)
MEZZOMERICO (NO)
MIASINO (NO)
NEBBIUNO (NO)
NOVARA (NO)
OGGEBBIO (NO)
OLEGGIO (NO)
OLEGGIO CASTELLO (NO)
OMEGNA (NO)
ORNAVASSO (NO)
ORTA SAN GIULIO (NO)
PARUZZARO (NO)
PELLA (NO)
PIEDIMULERA (NO)
PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO)
QUARNA SOPRA (NO)
SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
SIZZANO (NO)
SOZZAGO (NO)
STRESA (NO)
SUNO (NO)
TRECATE (NO)
VALSTRONA (NO)
VERBANIA (NO)
VERUNO (NO)
VESPOLATE (NO)
VILLADOSSOLA (NO)
VOGOGNA (NO)
ALBA (CN)
BARGE (CN)
BENE VAGIENNA (CN)
BERNEZZO (CN)
BORGO SAN DALMAZZO (CN)
BOVES (CN)
BRA (CN)
BUSCA (CN)
CANALE (CN)
CARAGLIO (CN)
CAVALLERMAGGIORE (CN)
CENTALLO (CN)
CERESOLE ALBA (CN)
CERVERE (CN)
CEVA (CN)
CHIUSA DI PESIO (CN)
CORNEGLIANO D'ALBA (CN)
CORTEMILIA (CN)
COSSANO BELBO (CN)
COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
CRAVANZANA (CN)
CUNEO (CN)
DEMONTE (CN)
DIANO D'ALBA (CN)
DOGLIANI (CN)
FARIGLIANO (CN)
FOSSANO (CN)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRABOSA SOTTANA (CN)
GENOLA (CN)
GRINZANE CAVOUR (CN)
MAGLIANO ALPI (CN)
MANTA (CN)
MARENE (CN)
MARGARITA (CN)
MOMBASIGLIO (CN)
MONDOVI' (CN)
MONFORTE D'ALBA (CN)
MONTA' (CN)
MONTEU ROERO (CN)
MONTICELLO D'ALBA (CN)
MORETTA (CN)
NEVIGLIE (CN)
PAESANA (CN)
PEVERAGNO (CN)
PIANFEI (CN)
PRIOLA (CN)
RACCONIGI (CN)
REVELLO (CN)
RIFREDDO (CN)
ROBILANTE (CN)

ROCCAFORTE MONDOVI' (CN)
ROCCAVIONE (CN)
ROSSANA (CN)
SANFRONT (CN)
SAN MICHELE MONDOVI' (CN)
SANT'ALBANO STURA (CN)
SAVIGLIANO (CN)
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
SOMMARIVA PERNO (CN)
TARANTASCA (CN)
TRINITA' (CN)
VEZZA D'ALBA (CN)
VICOFORTE (CN)
VIGNOLO (CN)
VILLAFALLETTO (CN)
VILLANOVA MONDOVI' (CN)
VILLAR SAN COSTANZO (CN)
VIOLA (CN)
ASTI (AT)
BELVEGLIO (AT)
CALAMANDRANA (AT)
CALLIANO (AT)
CALOSSO (AT)
CANELLI (AT)
CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
CASTELL'ALFERO (AT)
CASTELLO DI ANNONE (AT)
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
CORTANZE (AT)
COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)
FRINCO (AT)
GRAZZANO BADOGLIO (AT)
INCISA SCAPACCINO (AT)
MOMBERCELLI (AT)
MONASTERO BORMIDA (AT)
MONGARDINO (AT)
MONTECHIARO D'ASTI (AT)
MONTEMAGNO (AT)
ROCCHETTA TANARO (AT)
SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
SAN MARTINO ALFIERI (AT)
SAN PAOLO SOLBRITO (AT)
VIGLIANO D'ASTI (AT)
VILLANOVA D'ASTI (AT)
ACQUI TERME (AL)
ALESSANDRIA (AL)
ALLUVIONI CAMBIO' (AL)
BASSIGNANA (AL)
BERGAMASCO (AL)
BISTAGNO (AL)
BORGORATTO ALESSANDRINO (AL)
CAMAGNA MONFERRATO (AL)
CAPRIATA D'ORBA (AL)
CARTOSIO (AL)
CASAL CERMELLI (AL)
CASALE MONFERRATO (AL)
CASSANO SPINOLA (AL)
CASSINELLE (AL)
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
CASTELNUOVO BORMIDA (AL)
CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
CAVATORE (AL)
CELLAMONTE (AL)
CREMOLINO (AL)
CUCCARO MONFERRATO (AL)
FRASCARO (AL)
FRUGAROLO (AL)
FUBINE (AL)
GAMALERO (AL)
GRONDONA (AL)
LU (AL)
MOLARE (AL)
MOLINO DEI TORTI (AL)
MONTE MARZINO (AL)
MURISENGO (AL)
NOVI LIGURE (AL)
OCCIMIANO (AL)
OVADA (AL)
PECETTO DI VALENZA (AL)
PIOVERA (AL)

PREDOSA (AL)
QUARGNENTO (AL)
QUATTORDIO (AL)
SAN CRISTOFORO (AL)
SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)
SAN SEBASTIANO CURONE (AL)
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
SILVANO D'ORBA (AL)
SOLERO (AL)
SPIGNO MONFERRATO (AL)
STAZZANO (AL)
STREVI (AL)
TASSAROLO (AL)
TORTONA (AL)
VALENZA (AL)
VIGNOLE BORBERA (AL)
VILLANOVA MONFERRATO (AL)
AOSTA (AO)
ARNAD (AO)
CHAMPORCHER (AO)
CHATILLON (AO)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY-LA-TRINITE' (AO)
GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO)
HONE (AO)
ISSIME (AO)
ISSOGNE (AO)
MORGEX (AO)
PONTBOSET (AO)
RHEMES-SAINT-GEORGES (AO)
SAINT-VINCENT (AO)
SARRE (AO)
TORGNON (AO)
VERRES (AO)
ALBIZZATE (VA)
ANGERA (VA)
ARCISATE (VA)
ARSAGO SEPRIO (VA)
AZZATE (VA)
BARASSO (VA)
BARDELLO (VA)
BESNATE (VA)
BESOZZO (VA)
BIANDRONNO (VA)
BISUSCHIO (VA)
BREGANO (VA)
BRENTA (VA)
BREZZO DI BEDERO (VA)
BRUSIMPIANO (VA)
BUGUGGIATE (VA)
BUSTO ARSIZIO (VA)
CADEGLIANO-VICONAGO (VA)
CANTELLO (VA)
CARAVATE (VA)
CARDANO AL CAMPO (VA)
CARNAGO (VA)
CARONNO VARESINO (VA)
CASALZUIGNO (VA)
CASTELVECCANA (VA)
CASTIGLIONE OLONA (VA)
CASTRONNO (VA)
CAVARIA CON PREMEZZO (VA)
CISLAGO (VA)
CITTIGLIO (VA)
CLIVIO (VA)
COCQUIO-TREVISAGO (VA)
COMERIO (VA)
CUASSO AL MONTE (VA)
CUVIO (VA)
FAGNANO OLONA (VA)
FERNO (VA)
GALLARATE (VA)
GEMONIO (VA)
GERENZANO (VA)
GERMIGNAGA (VA)
GOLASECCA (VA)
GORLA MINORE (VA)
INDUNOAOLONA (VA)
ISPRA (VA)
LAVENA PONTE TRESA (VA)
LONATE POZZOLO (VA)
LOZZA (VA)
LUINO (VA)
MACCAGNO (VA)
MALGESSO (VA)
MALNATE (VA)
MARCHIROLO (VA)
MARNATE (VA)
MONVALLE (VA)
MORAZZONE (VA)
OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA)
OLGIATE OLONA (VA)
ORIGGIO (VA)
PORTO VALTRAVAGLIA (VA)
SAMARATE (VA)
SARONNO (VA)
SESTO CALENDE (VA)
SOLBIATE ARNO (VA)
SOLBIATE OLONA (VA)
SOMMA LOMBARDO (VA)
SUMIRAGO (VA)
TERNATE (VA)
TRADATE (VA)
TRAVEDONA-MONATE (VA)
UBOLDO (VA)
VALGANNA (VA)
VARESE (VA)
VENEGONO INFERIORE (VA)
VENEGONO SUPERIORE (VA)
VIGGIU' (VA)
ABBADIA LARIANA (CO)
AIRUNO (CO)
ALBESE CON CASSANO (CO)
ALBIOLO (CO)
APPIANO GENTILE (CO)
AROSIO (CO)
ASSO (CO)
BALLABIO (CO)
BARZAGO (CO)
BARZIO (CO)
BELLAGIO (CO)
BELLANO (CO)
BENE LARIO (CO)
BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)
BINAGO (CO)
BLEVIO (CO)
BOSISIO PARINI (CO)
BRIENNO (CO)
BRIVIO (CO)
BRUNATE (CO)
BULCIAGO (CO)
CAGNO (CO)
CALCO (CO)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CANTU' (CO)
CAPIAGO INTIMIANO (CO)
CARATE URIO (CO)
CARBONATE (CO)
CARIMATE (CO)
CARLAZZO (CO)
CARUGO (CO)
CASATENOVO (CO)
CASLINO D'ERBA (CO)
CASSINA RIZZARDI (CO)
CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)
CAVALLASCA (CO)
CAVARNIA (CO)
CERNOBBIO (CO)
CESANA BRIANZA (CO)
CIRIMIDO (CO)
CIVENNA (CO)
COMO (CO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CUCCIAGO (CO)
CUSINO (CO)
DERBIO (CO)
DOLZAGO (CO)
ERBA (CO)
ESINO LARIO (CO)
EUPILIO (CO)
FALOPPIO (CO)
FIGINO SERENZA (CO)
FINO MORNASCO (CO)
GALBIATE (CO)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GIRONICO (CO)
GRANDATE (CO)
GRANDOLA ED UNITI (CO)
GRAVEDONA (CO)
GUANZATE (CO)
INVERIGO (CO)
LAMBRUGO (CO)
LANZO D'INTELVI (CO)
LECCO (CO)
LENNO (CO)
LIMIDO COMASCO (CO)
LIPOMO (CO)
LOCATE VARESINO (CO)
LUISAGO (CO)
LURAGO D'ERBA (CO)
LURATE CACCIVIO (CO)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MARIANO COMENSE (CO)
MASLIANICO (CO)
MENAGGIO (CO)
MERATE (CO)
MERONE (CO)
MEZZEGRA (CO)
MISSAGLIA (CO)
MOGGIO (CO)
MOLTENO (CO)
MONGUZZO (CO)
MONTICELLO BRIANZA (CO)
MONTORFANO (CO)
NIBIONNO (CO)
NOVEDRATE (CO)
OGGIONO (CO)
OLGIATE COMASCO (CO)
OLGINATE (CO)
ORSENIGO (CO)
OSNAGO (CO)
OSSUCCIO (CO)
PASTURO (CO)
PIANELLO DEL LARIO (CO)
PLESIO (CO)
PONTE LAMBRO (CO)
PREMANA (CO)
PRIMALUNA (CO)
PUSIANO (CO)
ROBBIATE (CO)
RODERO (CO)
RONAGO (CO)
ROVELLO PORRO (CO)
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (CO)
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (CO)
SANT'ABBONDIO (CO)
SANTA MARIA REZZONICO (CO)
SIRONE (CO)
SIRTORI (CO)
SOLBIATE (CO)
SORICO (CO)
SUELLO (CO)
TAVERNERIO (CO)
TURATE (CO)
UGGIATE-TREVANO (CO)
VALMADRERA (CO)
VALMOREA (CO)
VALSOLDA (CO)
VENIANO (CO)
VILLA GUARDIA (CO)
MONTEVECCHIA (CO)
ALBOSAGGIA (SO)
ARDENNO (SO)
BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
BORMIO (SO)
BUGLIO IN MONTE (SO)
CHIAVENNA (SO)
CHIESA IN VALMALENCO (SO)
CHIURO (SO)
COSIO VALTELLINO (SO)
DUBINO (SO)
GORDONA (SO)
GROSIO (SO)
GROSOTTO (SO)
LIVIGNO (SO)
MESE (SO)
NOVATE MEZZOLA (SO)
POGGIRIDENTI (SO)
SAMOLACO (SO)
SONDALO (SO)
SONDRIO (SO)
TIRANO (SO)
VALDIDENTRO (SO)
VALDISOTTO (SO)
VERCEIA (SO)
VILLA DI TIRANO (SO)
ABBIATEGRASSO (MI)
AGRATE BRIANZA (MI)
ALBAIRATE (MI)
ARCONATE (MI)
ARCORE (MI)
ARESE (MI)
ARLUNO (MI)
ASSAGO (MI)
BAREGGIO (MI)
BARLASSINA (MI)
BASIANO (MI)
BASIGLIO (MI)
BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
BELLUSCO (MI)
BERNAREGGIO (MI)
BESANA IN BRIANZA (MI)
BESATE (MI)
BIASSONO (MI)
BINASCO (MI)
BOLLATE (MI)
BOVISIO-MASCIAGO (MI)
BRIOSCO (MI)
BRUGHERIO (MI)
BUCCINASCO (MI)
BURAGO DI MOLGORA (MI)
BUSCATE (MI)
BUSNAGO (MI)
BUSSERO (MI)
BUSTO GAROLFO (MI)
CAMBIAGO (MI)
CANEGRATE (MI)
CAPONAGO (MI)
CARATEABRIANZA (MI)
CARNATE (MI)
CARUGATE (MI)
CASALPUSTERLENGO (MI)
CASOREZZO (MI)
CASSANO D'ADDA (MI)
CASSINA DE'PECCHI (MI)
CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)
CASTANO PRIMO (MI)
CASTIGLIONE D'ADDA (MI)
CAVENAGO DI BRIANZA (MI)
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
CERRO AL LAMBRO (MI)
CERRO MAGGIORE (MI)
CERVIGNANOD'ADDA (MI)
CESANO BOSCONE (MI)
CESANO MADERNO (MI)
CESATE (MI)
CINISELLO BALSAMO (MI)
CODOGNO (MI)
COGLIATE (MI)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLTURANO (MI)
CONCOREZZO (MI)
CORBETTA (MI)
CORMANO (MI)
CORNAREDO (MI)
CORNATE D'ADDA (MI)
CORNO GIOVINE (MI)
CORSICO (MI)

CUGGIONO (MI)
CUSAGO (MI)
CUSANO MILANINO (MI)
DESIO (MI)
GAGGIANO (MI)
GALGAGNANO (MI)
GARBAGNATE MILANESE (MI)
GESSATE (MI)
GIUSSANO (MI)
GORGONZOLA (MI)
GRAFFIGNANA (MI)
GREZZAGO (MI)
INVERUNO (MI)
INZAGO (MI)
LAINATE (MI)
LAZZATE (MI)
LEGNANO (MI)
LENTATE SUL SEVESO (MI)
LESMO (MI)
LIMBIATE (MI)
LISSONE (MI)
LIVRAGA (MI)
LOCATE DI TRIULZI (MI)
LODI (MI)
MACHERIO (MI)
MAGENTA (MI)
MALEO (MI)
MARCALLO CON CASONE (MI)
MASATE (MI)
MEDA (MI)
MEDIGLIA (MI)
MELEGNANO (MI)
MELZO (MI)
MILANO (MI)
MISINTO (MI)
MONZA (MI)
MORIMONDO (MI)
MOTTA VISCONTI (MI)
MULAZZANO (MI)
NERVIANO (MI)
NOVA MILANESE (MI)
NOVATE MILANESE (MI)
OPERA (MI)
OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
OZZERO (MI)
PANTIGLIATE (MI)
PARABIAGO (MI)
PAULLO (MI)
PERO (MI)
PESCHIERA BORROMEO (MI)
PESSANO CON BORNAGO (MI)
PIOLTELLO (MI)
POGLIANO MILANESE (MI)
POZZO D'ADDA (MI)
POZZUOLO MARTESANA (MI)
RENATE (MI)
RESCALDINA (MI)
ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)
RODANO (MI)
RONCELLO (MI)
RONCO BRIANTINO (MI)
ROSATE (MI)
ROZZANO (MI)
SALERANO SUL LAMBRO (MI)
SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
SAN DONATO MILANESE (MI)
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
SAN MARTINO IN STRADA (MI)
SANT'ANGELO LODIGIANO (MI)
SAN VITTORE OLONA (MI)
SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
SEDRIANO (MI)
SEGRATE (MI)
SENAGOA (MI)
SEREGNO (MI)
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
SETTALA (MI)
SETTIMO MILANESE (MI)

SEVESO (MI)
SOLARO (MI)
SOMAGLIA (MI)
SOVICO (MI)
SULBIATE (MI)
TREZZANO ROSA (MI)
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
TREZZO SULL'ADDA (MI)
TRIUGGIO (MI)
TRUCCAZZANO (MI)
TURBIGO (MI)
USMATE VELATE (MI)
VANZAGO (MI)
VAPRIO D'ADDA (MI)
VEDANO AL LAMBRO (MI)
VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
VERANO BRIANZA (MI)
VERNATE (MI)
VILLASANTA (MI)
VIMERCATE (MI)
VIMODRONE (MI)
VITTUONE (MI)
ZELO BUON PERSICO (MI)
VILLA CORTESE (MI)
VANZAGHELLO (MI)
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
ALBINO (BG)
ALME' (BG)
ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)
ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
ALZANO LOMBARDO (BG)
AMBIVERE (BG)
ARCENE (BG)
ARDESIO (BG)
ARZAGO D'ADDA (BG)
AZZANO SAN PAOLO (BG)
AZZONE (BG)
BAGNATICA (BG)
BARIANO (BG)
BERBENNO (BG)
BERGAMO (BG)
BOLGARE (BG)
BOLTIERE (BG)
BONATE SOPRA (BG)
BONATE SOTTO (BG)
BOTTANUCO (BG)
BRACCA (BG)
BRANZI (BG)
BREMBATE DI SOPRA (BG)
CALOLZIOCORTE (BG)
CALUSCO D'ADDA (BG)
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
CARAVAGGIO (BG)
CARENNO (BG)
CAROBBIO (BG)
CARVICO (BG)
CASAZZA (BG)
CASIRATE D'ADDA (BG)
CASNIGO (BG)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTRO (BG)
CAZZANO SANT'ANDREA (BG)
CENATE SOPRA (BG)
CENE (BG)
CHIGNOLO D'ISOLA (BG)
CHIUDUNO (BG)
CIVIDATE AL PIANO (BG)
CLUSONE (BG)
COLOGNO AL SERIO (BG)
COLZATE (BG)
COSTA VOLPINO (BG)
CREDARO (BG)
CURNO (BG)
DALMINE (BG)
ENDINE GAIANO (BG)
FARA OLIVANA CON SOLA (BG)
FILAGO (BG)
FIORANO AL SERIO (BG)
FONTANELLA (BG)
FORESTO SPARSO (BG)

FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)
GANDINO (BG)
GAZZANIGA (BG)
GHISALBA (BG)
GORLE (BG)
GRASSOBBIO (BG)
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
LALLIO (BG)
LEFFE (BG)
LEVATE (BG)
LOVERE (BG)
MADONE (BG)
MAPELLO (BG)
MARTINENGO (BG)
MISANO DI GERA D'ADDA (BG)
MORENGO (BG)
MORNICO AL SERIO (BG)
MOZZANICA (BG)
MOZZO (BG)
NEMBRO (BG)
ONORE (BG)
OSIO SOPRA (BG)
OSIO SOTTO (BG)
PALADINA (BG)
PALAZZAGO (BG)
PALOSCO (BG)
PARRE (BG)
PEDRENGO (BG)
PEIA (BG)
PIANICO (BG)
PIARIO (BG)
PIAZZA BREMBANA (BG)
PONTE NOSSA (BG)
PONTERANICA (BG)
PONTE SAN PIETRO (BG)
PONTIDA (BG)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PRADALUNGA (BG)
PRESEZZO (BG)
RANICA (BG)
ROGNO (BG)
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
RONCOBELLO (BG)
ROVETTA (BG)
SAN GIOVANNI BIANCO (BG)
SAN PAOLO D'ARGON (BG)
SARNICO (BG)
SCANZOROSCIATE (BG)
SCHILPARIO (BG)
SERIATE (BG)
SERINA (BG)
SORISOLE (BG)
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
SOVERE (BG)
STEZZANO (BG)
SUISIO (BG)
TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)
TELGATE (BG)
TERNO D'ISOLA (BG)
TORRE BOLDONE (BG)
TORRE DE' BUSI (BG)
TORRE DE' ROVERI (BG)
TRESCORE BALNEARIO (BG)
TREVIGLIO (BG)
TREVIOLO (BG)
URGNANO (BG)
VALBREMBO (BG)
VERCURAGO (BG)
VERDELLINO (BG)
VERDELLO (BG)
VERTOVA (BG)
VIADANICA (BG)
VILLA D'ADDA (BG)
VILLA D'ALME' (BG)
VILLA DI SERIO (BG)
VILLONGO (BG)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
ZOGNOLA (BG)
COSTA DI SERINA (BG)
ALGUA (BG)

MEDOLAGO (BG)
ACQUAFREDDA (BS)
ADRO (BS)
ALFIANELLO (BS)
ANGOLO TERME (BS)
ARTOGNE (BS)
BAGNOLO MELLA (BS)
BASSANO BRESCIANO (BS)
BEDIZZOLE (BS)
BERLINGO (BS)
BEZO D'EMO (BS)
BIENNO (BS)
BORGO SAN GIACOMO (BS)
BORGOSATOLLO (BS)
BORNO (BS)
BOTTICINO (BS)
BRESCIA (BS)
CALCINATO (BS)
CALVAGESE (BS)
CAPRIANO DEL COLLE (BS)
CARPENEDOLO (BS)
CASTELCOVATI (BS)
CASTEL MELLA (BS)
CASTENEDOLO (BS)
CASTREZZATO (BS)
CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
CEDEGOLO (BS)
CELLATICA (BS)
CETO (BS)
CHIARI (BS)
CIVIDATE CAMUNO (BS)
COCCAGLIO (BS)
COLLE BEATO (BS)
COLOGNE (BS)
CONCESIO (BS)
CORTE FRANCA (BS)
DARFO BOARIO TERME (BS)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
ERBUSCO (BS)
ESINE (BS)
FLERO (BS)
GAMBARA (BS)
GARDONE VAL TROMPIA (BS)
GAVARDO (BS)
GHEDI (BS)
GIANICO (BS)
GOTTOLENGO (BS)
GUSSAGO (BS)
ISEO (BS)
ISORELLA (BS)
LAVENONE (BS)
LENO (BS)
LOGRATO (BS)
LONATO (BS)
LOSINE (BS)
LUMEZZANE (BS)
MALONNO (BS)
MANERBIO (BS)
MAZZANO (BS)
MONIGA DEL GARDA (BS)
MONTICHIARI (BS)
MONTIRONE (BS)
NAVE (BS)
NUVOLENTO (BS)
NUVOLERA (BS)
ODOLO (BS)
OFFLAGA (BS)
OME (BS)
ORZINUOVI (BS)
ORZIVECCHI (BS)
OSPITALETTO (BS)
PADENGHE SUL GARDA (BS)
PADERNO FRANCIACORTA (BS)
PAITONE (BS)
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
PASSIRANO (BS)
SAN PAOLO (BS)
PIAN CAMUNO (BS)
PISOGNE (BS)
PONCARALE (BS)

PONTE DI LEGNO (BS)
PONTEVICO (BS)
PONTOGLIO (BS)
PRESEGLIE (BS)
PREVALLE (BS)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PUEGNAGO SUL GARDA (BS)
REMEDELLO (BS)
RODENGO-SAIANO (BS)
RONCADELLE (BS)
ROVATO (BS)
SABBIO CHIESE (BS)
SALE MARASINO (BS)
SALO' (BS)
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
SELLERO (BS)
SIRMIONE (BS)
SONICO (BS)
TIGNALE (BS)
TORBOLE CASAGLIA (BS)
TOSCOLANO-MADERNO (BS)
TRAVAGLIATO (BS)
TREMOSINE (BS)
TRENZANO (BS)
VEROLANUOVA (BS)
VEROLAVECCHIA (BS)
VESTONE (BS)
VILLACHIARA (BS)
VIONE (BS)
VISANO (BS)
BADIA PAVESE (PV)
BASTIDA PANCARANA (PV)
BELGIOIOSO (PV)
BEREGUARDO (PV)
BORNASCO (PV)
BRESSANA BOTTARONE (PV)
CAMPOSPINOSO (PV)
CARBONARA AL TICINO (PV)
CASEI GEROLA (PV)
CASTEGGIO (PV)
CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
CILAVEGNA (PV)
CONFIENZA (PV)
DORNO (PV)
GARLASCO (PV)
GODIASCO (PV)
INVERNO E MONTELEONE (PV)
LOMELLO (PV)
LUNGAVILLA (PV)
MEDE (PV)
MEZZANINO (PV)
MIRADOLO TERME (PV)
MORTARA (PV)
PAVIA (PV)
PIEVE PORTO MORONE (PV)
PINAROLO PO (PV)
RETORBIDO (PV)
RIVANAZZANO (PV)
ROBBIO (PV)
SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
STRADELLA (PV)
TROMELLO (PV)
VALLE LOMELLINA (PV)
VELLEZZO BELLINI (PV)
VILLANTERIO (PV)
VOGHERA (PV)
ZAVATTARELLO (PV)
ANNICCO (CR)
BAGNOLO CREMASCO (CR)
CASALBUTTANO ED UNITI (CR)
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)
CASALETTO VAPRIO (CR)
CASALMAGGIORE (CR)
CICOGNOLO (CR)
CORTE DE' FRATI (CR)
CREMA (CR)
CREMONA (CR)
DOVERA (CR)
GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)
GERRE DE'CAPRIOLI (CR)
GRONTARDO (CR)
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)
ISOLA DOVARESE (CR)
MADIGNANO (CR)
MALAGNINO (CR)
MONTE CREMASCO (CR)
MOSCAZZANO (CR)
OFFANENGO (CR)
PALAZZO PIGNANO (CR)
PANDINO (CR)
PERSICO DOSIMO (CR)
PIANENGO (CR)
PIEVE D'OLMI (CR)
PIZZIGHETTONE (CR)
POZZAGLIO ED UNITI (CR)
RIPALTA CREMASCA (CR)
RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)
ROBECCO D'OGLIO (CR)
SCANDOLARA (CR)
SERGNANO (CR)
SESTO ED UNITI (CR)
SONCINO (CR)
SORESINA (CR)
SPINADESCO (CR)
STAGNO LOMBARDO (CR)
TORLINO VIMERCATI (CR)
TRESCORE CREMASCO (CR)
TRIGOLO (CR)
VAIANO CREMASCO (CR)
VOLONGO (CR)
ASOLA (MN)
BAGNOLO SAN VITO (MN)
BIGARELLO (MN)
BORGOFORTE (MN)
BOZZOLO (MN)
CASTEL D'ARIO (MN)
CASTEL GOFFREDO (MN)
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CAVRIANA (MN)
CURTATONE (MN)
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)
GUIDIZZOLO (MN)
MANTOVA (MN)
MARCARIA (MN)
MEDOLE (MN)
MOGLIA (MN)
OSTIGLIA (MN)
PEGOGNAGA (MN)
POGGIO RUSCO (MN)
PORTO MANTOVANO (MN)
RONCOFERRARO (MN)
ROVERBELLA (MN)
SABBIONETA (MN)
SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
SERMIDE (MN)
SUZZARA (MN)
VIADANA (MN)
VIRGILIO (MN)
VOLTA MANTOVANA (MN)
ALDINO (BZ)
ANTERIVO (BZ)
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
AVELENGO (BZ)
BADIA (BZ)
BARBIANO (BZ)
BOLZANO (BZ)
BRAIES (BZ)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRONZOLO (BZ)
BRUNICO (BZ)
CAINES (BZ)
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO TURES (BZ)
CASTELBELLO-CIARDES (BZ)
CASTELROTTO (BZ)
CERMES (BZ)
CHIENES (BZ)
CHIUSA (BZ)
CORNEDO ALL'ISARCO (BZ)
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
CORVARA IN BADIA (BZ)
CURON VENOSTA (BZ)
DOBBIACO (BZ)
EGNA (BZ)
FALZES (BZ)
FIE' ALLO SCILIAR (BZ)
FORTEZZA (BZ)
FUNES (BZ)
GAIS (BZ)
GARGAZZONE (BZ)
GLORENZA (BZ)
LACES (BZ)
LAGUNDO (BZ)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LANA (BZ)
LASA (BZ)
LAUREGNO (BZ)
LUSON (BZ)
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
MALLES VENOSTA (BZ)
MAREBBE (BZ)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MELTINA (BZ)
MERANO (BZ)
MONGUELFO (BZ)
MONTAGNA (BZ)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
NALLES (BZ)
NATURNO (BZ)
NAZ-SCIAVES (BZ)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA PONENTE (BZ)
ORA (BZ)
ORTISEI (BZ)
PARCINES (BZ)
PERCA (BZ)
PLAUS (BZ)
PONTE GARDENA (BZ)
POSTAL (BZ)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PREDOI (BZ)
PROVES (BZ)
RACINES (BZ)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RENON (BZ)
RIFIANO (BZ)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RODENGO.RODENECK (BZ)
SALORNO (BZ)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SANTA CRISTINA VALGARDENA (BZ)
SARENTINO (BZ)
SCENA (BZ)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALES (BZ)
SESTO (BZ)
SILANDRO (BZ)
SLUDERNO (BZ)
STELVIO (BZ)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
TESIMO (BZ)
TIRES (BZ)
TIROLO (BZ)
TRODENA (BZ)
TUBRE (BZ)
ULTIMO (BZ)
VADENA (BZ)
VALDAORA (BZ)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CASIES (BZ)
VANDOIES (BZ)
VARNA (BZ)
VERANO (BZ)
VILLABASSA (BZ)
VILLANDRO (BZ)
VIPITENO (BZ)
VELTURNO (BZ)
LA VALLE (BZ)
SENALE-S FELICE (BZ)
ALA (TN)
ALDENO (TN)
ANDALO (TN)
ARCO (TN)
BEDONNO (TN)
BEZZECCA (TN)
BIENO (TN)
BLEGGIO INFERIORE (TN)
BLEGGIO SUPERIORE (TN)
BOCENAGO (TN)
BORGO VALSUGANA (TN)
BOSENTINO (TN)
BRENTONICO (TN)
CALAVINO (TN)
CALDES (TN)
CALDONAZZO (TN)
CALLIANO (TN)
CAMPITELLO DI FASSA (TN)
CANAZEI (TN)
CAPRIANA (TN)
CARANO (TN)
CARISOLO (TN)
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)
CASTELLO TESINO (TN)
CAVALESE (TN)
CAVARENO (TN)
CAVEDINE (TN)
CAVIZZANA (TN)
CEMBRA (TN)
CIMONE (TN)
CINTE TESINO (TN)
CIVEZZANO (TN)
CLES (TN)
CONCEI (TN)
CROVIANA (TN)
CUNEVO (TN)
DENNO (TN)
DIMARO (TN)
DORSINO (TN)
DRENA (TN)
DRO (TN)
FAI DELLA PAGANELLA (TN)
FAVER (TN)
FIAVE' (TN)
FLAVON (TN)
FOLGARIA (TN)
FRASSILONGO (TN)
GIOVO (TN)
GIUSTINO (TN)
GRAUNO (TN)
GRUMES (TN)
ISERA (TN)
LASINO (TN)
LAVARONE (TN)
LAVIS (TN)
LEVICO TERME (TN)
LISIGNAGO (TN)
LIVO (TN)
LOMASO (TN)
LUSERNA (TN)
MALE' (TN)
MEZZOLOMBARDO (TN)
MOLINA DI LEDRO (TN)
MONCLASSICO (TN)

MONTAGNE (TN)
NAGO-TORBOLE (TN)
OSPEDALETTO (TN)
OSSANA (TN)
PANCHIA' (TN)
RONZO-CHIENIS (TN)
PEIO (TN)
PELUGO (TN)
PERGINE VALSUGANA (TN)
PIEVE DI BONO (TN)
PIEVE DI LEDRO (TN)
PIEVE TESINO (TN)
PINZOLO (TN)
RIVA DEL GARDA (TN)
RONCEGNO (TN)
RONCONE (TN)
RONZONE (TN)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROVERETO (TN)
RUMO (TN)
SAMONE (TN)
SAN LORENZO IN BANALE (TN)
SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)
SANT'ORSOLATERME (TN)
SEGONZANO (TN)
SORAGA (TN)
SOVER (TN)
SPORMAGGIORE (TN)
SPORMINORE (TN)
STENICO (TN)
STORO (TN)
STREMBO (TN)
TAIO (TN)
TASSULLO (TN)
TELVE (TN)
TENNA (TN)
TENNO (TN)
TERLAGO (TN)
TERZOLAS (TN)
TESERO (TN)
TIARNO DI SOPRA (TN)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIONE DI TRENTO (TN)
TON (TN)
TRENTO (TN)
TRES (TN)
VALDA (TN)
VATTARO (TN)
VERMIGLIO (TN)
VERVO' (TN)
VEZZANO (TN)
VIGO DI FASSA (TN)
VIGOLO VATTARO (TN)
VIGO RENDENA (TN)
VILLA AGNEDO (TN)
VILLA LAGARINA (TN)
VILLA RENDENAA (TN)
AFFI (VR)
ALBAREDO D'ADIGE (VR)
BADIA CALAVENA (VR)
BARDOLINO (VR)
BELFIORE (VR)
BOVOLONE (VR)
BRENTINO BELLUNO (VR)
BRENZONE (VR)
BUSSOLENGO (VR)
CAPRINO VERONESE (VR)
CASTAGNARO (VR)
CASTEL D'AZZANO (VR)
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
CAVAION VERONESE (VR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CEREA (VR)
COLOGNA VENETA (VR)
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
CONCAMARISE (VR)
COSTERMANO (VR)
DOLCE' (VR)
ERBE' (VR)
ERBEZZO (VR)
FERRARA DI MONTE BALDO (VR)
FUMANE (VR)
GARDA (VR)
GAZZO VERONESE (VR)
GREZZANA (VR)
LAVAGNO (VR)
LAZISE (VR)
LEGNAGO (VR)
MALCESINE (VR)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
MOZZECANE (VR)
NEGRAR (VR)
NOGAROLE ROCCA (VR)
OPPEANO (VR)
PESCANTINA (VR)
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
POVEGLIANO VERONESE (VR)
PRESSANA (VR)
ROVEREDO DI GUA' (VR)
SAN BONIFACIO (VR)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SANGUINETTO (VR)
SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA (VR)
SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR)
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
SELVA DI PROGNO (VR)
SOAVE (VR)
SOMMACAMPAGNA (VR)
SONA (VR)
TORRI DEL BENACO (VR)
TREVENZUOLO (VR)
VELO VERONESE (VR)
VERONA (VR)
VERONELLA (VR)
VIGASIO (VR)
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
ZEVIO (VR)
ZIMELLA (VR)
ALBETTONE (VI)
ALTAVILLA VICENTIVA (VI)
ALTISSIMO (VI)
ARCUGNANO (VI)
ARSIERO (VI)
ARZIGNANO (VI)
ASIAGO (VI)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BREGANZE (VI)
BROGLIANO (VI)
CALTRANO (VI)
CALVENE (VI)
CAMISANO VICENTINO (VI)
CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)
CARRE' (VI)
CASSOLA (VI)
CHIAMPO (VI)
CHIUPPANO (VI)
CISMON DEL GRAPPA (VI)
COGOLLO DEL CENGIO (VI)
CONCO (VI)
CORNEDO VICENTINO (VI)
COSTABISSARA (VI)
CREAZZO (VI)
CRESPADORO (VI)
DUEVILLE (VI)
ENEGO (VI)
FARA VICENTINO (VI)
FOZA (VI)
GALLIO (VI)
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
ISOLA VICENTINA (VI)
LAGHI (VI)
LASTREBASSE (VI)
LONIGO (VI)
LUGO DI VICENZA (VI)
LUSIANA (VI)
MALO (VI)
MAROSTICA (VI)
MASON VICENTINO (VI)
MOLVENA (VI)
MONTEBELLO VICENTINO (VI)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
MONTE DI MALO (VI)
MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
MUSSOLENTE (VI)
NOGAROLE VICENTINO (VI)
PEDEMONTE (VI)
PIANEZZE (VI)
PIOVENE ROCCHETTE (VI)
POIANA MAGGIORE (VI)
POSINA (VI)
POVE DEL GRAPPA (VI)
QUINTO VICENTINO (VI)
RECOARO TERME (VI)
ROANA (VI)
ROMANO D'EZZELINO (VI)
ROSA' (VI)
ROSSANO VENETO (VI)
ROTZO (VI)
SALCEDO (VI)
SANDRIGO (VI)
SAN NAZARIO (VI)
SAN PIETRO MUSSOLINO (VI)
SANTORSO (VI)
SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
SARCEDO (VI)
SAREGO (VI)
SCHIO (VI)
SOLAGNA (VI)
SOVIZZO (VI)
THIENE (VI)
TONEZZA DEL CIMONE (VI)
TORREBELVICINO (VI)
TORRI DI QUARTESOLO (VI)
TRISSINO (VI)
VALDAGNO (VI)
VALDASTICO (VI)
VALLI DEL PASUBIO (VI)
VALSTAGNA (VI)
VICENZA (VI)
VILLAGA (VI)
ZANE' (VI)
ZUGLIANO (VI)
AGORDO (BL)
ALANO DI PIAVE (BL)
ALLEGHE (BL)
AURONZO DI CADORE (BL)
BELLUNO (BL)
BORCA DI CADORE (BL)
CENCENIGHE AGORDINO (BL)
CHIES (BL)
COLLE SANTA LUCIA (BL)
COMELICO SUPERIORE (BL)
CORTINA D'AMPEZZO (BL)
DANTA DI CADORE (BL)
DOMEGGE DI CADORE (BL)
FALCADE (BL)
FELTRE (BL)
FONZASO (BL)
FORNO DI ZOLDO (BL)
GOSALDO (BL)
LAMON (BL)
LA VALLE AGORDINA (BL)
LENTIAI (BL)
LIMANA (BL)
LONGARONE (BL)
LORENZAGO DI CADORE (BL)
MEL (BL)
OSPITALE DI CADORE (BL)
PEDAVENA (BL)
PERAROLO DI CADORE (BL)
PONTE NELLE ALPI (BL)
PUOS D'ALPAGO (BL)
QUERO (BL)
RIVAMONTE AGORDINO (BL)
ROCCA PIETORE (BL)
SAN PIETRO DI CADORE (BL)
SANTA GIUSTINA (BL)
SAN TOMASO AGORDINO (BL)
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
SEDICO (BL)
SELVA DI CADORE (BL)
SEREN DEL GRAPPA (BL)
SOSPIROLO (BL)
SOVERZENE (BL)
SOVRAMONTE (BL)
TAIBON AGORDINO (BL)
TAMBRE (BL)
TRICHIANA (BL)
VALLADA AGORDINA (BL)
VALLE DI CADORE (BL)
VIGO DI CADORE (BL)
VODO DI CADORE (BL)
VOLTAGO AGORDINO (BL)
ZOLDO ALTO (BL)
ZOPPE' DI CADORE (BL)
ALTIVOLE (TV)
ARCADE (TV)
ASOLO (TV)
BORSO DEL GRAPPA (TV)
CAERANO DI SAN MARCO (TV)
CAPPELLA MAGGIORE (TV)
CARBONERA (TV)
CASALE SUL SILE (TV)
CASIER (TV)
CASTELFRANCO VENETO (TV)
CASTELLO DI GODEGO (TV)
CAVASO DEL TOMBA (TV)
CISON DI VALMARINO (TV)
COLLE UMBERTO (TV)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
CORNUDA (TV)
CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FOLLINA (TV)
FONTANELLE (TV)
FONTE (TV)
FREGONA (TV)
GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
ISTRANA (TV)
LORIA (TV)
MASER (TV)
MASERADA SUL PIAVE (TV)
MEDUNA DI LIVENZA (TV)
MIANE (TV)
MOGLIANO VENETO (TV)
MONASTIER DI TREVISO (TV)
MONFUMO (TV)
MONTEBELLUNA (TV)
MORIAGO DERLLA BATTAGLIA (TV)
ODERZO (TV)
ORSAGO (TV)
PADERNO DEL GRAPPA (TV)
PAESE (TV)
PEDEROBBA (TV)
PIEVE DI SOLIGO (TV)
PONZANO VENETO (TV)
POSSAGNO (TV)
QUINTO DI TREVISO (TV)
RESANA (TV)
REVINE LAGO (TV)
RIESE PIO X (TV)
RONCADE (TV)
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
SAN FIOR (TV)
SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
SARMEDE (TV)
SEGUSINO (TV)
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
SILEA (TV)
SPRESIANO (TV)
SUSEGANA (TV)

TREVIGNANO (TV)
TREVISO (TV)
VAZZOLA (TV)
VEDELAGO (TV)
VILLORBA (TV)
VITTORIO VENETO (TV)
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
ZENSON DI PIAVE (TV)
ZERO BRANCO (TV)
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
CAMPONOGARA (VE)
CAORLE (VE)
CAVARZERE (VE)
CEGGIA (VE)
CHIOGGIA (VE)
CINTO CAOMAGGIORE (VE)
CONA (VE)
DOLO (VE)
ERACLEA (VE)
FIESSO D'ARTICO (VE)
FOSSALTA DI PIAVE (VE)
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
FOSSO' (VE)
GRUARO (VE)
MARCON (VE)
MARTELLAGO (VE)
MEOLO (VE)
MIRA (VE)
MIRANO (VE)
MUSILE DI PIAVE (VE)
NOALE (VE)
NOVENTA DI PIAVE (VE)
PORTOGRUARO (VE)
PRAMAGGIORE (VE)
SALZANO (VE)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
SANTA MARIA DI SALA (VE)
SANTO STINO DI LIVENZA (VE)
SCORZE' (VE)
SPINEA (VE)
TEGLIO VENETO (VE)
TORRE DI MOSTO (VE)
VENEZIA (VE)
ABANO TERME (PD)
AGNA (PD)
ALBIGNASEGO (PD)
ANGUILLARA VENETA (PD)
ARQUA' PETRARCA (PD)
ARZERGRANDE (PD)
BAONE (PD)
BORGORICCO (PD)
BOVOLENTA (PD)
CADONEGHE (PD)
CAMPODARSEGO (PD)
CAMPODORO (PD)
CAMPOSAMPIERO (PD)
CAMPO SAN MARTINO (PD)
CANDIANA (PD)
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
CARRARA SAN GIORGIO (PD)
CARTURA (PD)
CASTELBALDO (PD)
CITTADELLA (PD)
CODEVIGO (PD)
CORREZZOLA (PD)
CURTAROLO (PD)
ESTE (PD)
GALLIERA VENETA (PD)
GALZIGNANO TERME (PD)
GAZZO PADOVANO (PD)
GRANTORTO (PD)
GRANZE (PD)
LEGNARO (PD)
LIMENA (PD)
LOREGGIA (PD)
LOZZO ATESTINO (PD)
MASSANZAGO (PD)
MERLARA (PD)
MESTRINO (PD)

MONSELICE (PD)
MONTAGNANA (PD)
MONTEGROTTO TERME (PD)
NOVENTA PADOVANA (PD)
OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
PADOVA (PD)
PERNUMIA (PD)
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
PIOMBINO DESE (PD)
PIOVE DI SACCO (PD)
PONSO (PD)
PONTELONGO (PD)
PONTE SAN NICOLO' (PD)
RUBANO (PD)
SACCOLONGO (PD)
SALETTO (PD)
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
SAN PIETRO IN GU (PD)
SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)
S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
SANT'ELENA (PD)
SANT'URBANO (PD)
SAONARA (PD)
SELVAZZANO DENTRO (PD)
SOLESINO (PD)
TEOLO (PD)
TORREGLIA (PD)
TREBASELEGHE (PD)
TRIBANO (PD)
VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)
VIGODARZERE (PD)
VIGONZA (PD)
VILLA DEL CONTE (PD)
VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
ADRIA (RO)
CANDA (RO)
CASTELNOVO BARIANO (RO)
CORBOLA (RO)
COSTA DI ROVIGO (RO)
FIESSO UMBERTIANO (RO)
LENDINARA (RO)
OCCHIOBELLO (RO)
PORTO TOLLE (RO)
ROSOLINA (RO)
SALARA (RO)
STIENTA (RO)
TAGLIO DI PO (RO)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
AMARO (UD)
AMPEZZO (UD)
AQUILEIA (UD)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ATTIMIS (UD)
BAGNARIA ARSA (UD)
BASILIANO (UD)
BICINICCO (UD)
BORDANO (UD)
BUTTRIO (UD)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOLONGO AL TORRE (UD)
CARLINO (UD)
CASSACCO (UD)
CASTIONS DI STRADA (UD)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CERCIVENTO (UD)
CHIOPRIS-VISCONE (UD)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CODROIPO (UD)
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)
COMEGLIANS (UD)
CORNO DI ROSAZZO (UD)
COSEANO (UD)
DIGNANO (UD)
DOGNA (UD)
DRENCHIA (UD)

ENEMONZO (UD)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FIUMICELLO (UD)
FLAIBANO (UD)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GONARS (UD)
GRIMACCO (UD)
LATISANA (UD)
LAUCO (UD)
LIGNANO-SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LUSEVERA (UD)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAJANO (UD)
MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)
MANZANO (UD)
MARTIGNACCO (UD)
MERETO DI TOMBA (UD)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOIMACCO (UD)
MONTENARS (UD)
MORUZZO (UD)
MUZZANA DEL TURGNANO (UD)
NIMIS (UD)
OSOPPO (UD)
OVARO (UD)
PAGNACCO (UD)
PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
PALMANOVA (UD)
PALUZZA (UD)
PASIAN DI PRATO (UD)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
POCENIA (UD)
PONTEBBA (UD)
PORPETTO (UD)
POVOLETTO (UD)
POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
PRADAMANO (UD)
PRATO CARNICO (UD)
PRECENICCO (UD)
PREMARIACCO (UD)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PULFERO (UD)
RAGOGNA (UD)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REANA DEL ROIALE (UD)
REMANZACCO (UD)
RESIA (UD)
RESIUTTA (UD)
RIGOLATO (UD)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVIGNANO (UD)
RONCHIS (UD)
RUDA (UD)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
SAN LEONARDO (UD)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SAN VITO AL TORRE (UD)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SAURIS (UD)
SAVOGNA (UD)
SEDEGLIANO (UD)
SOCCHIEVE (UD)
STREGNA (UD)
SUTRIO (UD)
TAIPANA (UD)
TALMASSONS (UD)
TAPOGLIANO (UD)
TARCENTO (UD)
TARVISIO (UD)

TAVAGNACCO (UD)
TEOR (UD)
TERZO DI AQUILEIA (UD)
TOLMEZZO (UD)
TORVISCOSA (UD)
TRASAGHIS (UD)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRICESIMO (UD)
TRIVIGNANO UDINESE (UD)
UDINE (UD)
VARMO (UD)
VENZONE (UD)
VERZEGNIS (UD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLA VICENTINA (UD)
VISCO (UD)
ZUGLIO (UD)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
CORMONS (GO)
DOBERDO' DEL LAGO (GO)
FARRA D'ISONZO (GO)
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO)
GORIZIA (GO)
GRADISCA D'ISONZO (GO)
GRADO (GO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MEDEA (GO)
MONFALCONE (GO)
MOSSA (GO)
ROMANS D'ISONZO (GO)
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
SAGRADO (GO)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN LORENZO ISONTINO (GO)
SAN PIER D'ISONZO (GO)
SAVOGNA D'ISONZO (GO)
STARANZANO (GO)
TURRIACO (GO)
DUINO AURISINA (TS)
MONRUPINO (TS)
MUGGIA (TS)
SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
SGONICO (TS)
TRIESTE (TS)
ANDREIS (PN)
ARBA (PN)
ARZENE (PN)
AVIANO (PN)
AZZANO DECIMO (PN)
BRUGNERA (PN)
BUDOIA (PN)
CANEVA (PN)
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)
CHIONS (PN)
CIMOLAIS (PN)
CLAUT (PN)
CLAUZETTO (PN)
CORDENONS (PN)
CORDOVADO (PN)
FANNA (PN)
FIUME VENETO (PN)
FONTANAFREDDA (PN)
FRISANCO (PN)
MANIAGO (PN)
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)
PASIANO DI PORDENONE (PN)
PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN)
POLCENIGO (PN)
PORCIA (PN)
PORDENONE (PN)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRAVISDOMINI (PN)
ROVEREDO IN PIANO (PN)
SACILE (PN)
S.GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

SAN QUIRINO	(PN)
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	(PN)
SEQUALS	(PN)
SESTO AL REGHENA	(PN)
SPILIMBERGO	(PN)
TRAMONTI DI SOTTO	(PN)
TRAVESIO	(PN)
VALVASSONE	(PN)
VITO D'ASIO	(PN)
VIVARO	(PN)
ZOPPOLA	(PN)
CIPRESSA	(IM)
IMPERIA	(IM)
MONTALTO LIGURE	(IM)
POMPEIANA	(IM)
RIVA LIGURE	(IM)
SAN BARTOLOMEO AL MARE	(IM)
SAN BIAGIO DELLA CIMA	(IM)
SAN LORENZO AL MARE	(IM)
SAN REMO	(IM)
SANTO STEFANO AL MARE	(IM)
SOLDANO	(IM)
TAGGIA	(IM)
TERZORIO	(IM)
VALLECROSIA	(IM)
VENTIMIGLIA	(IM)
ALBISSOLA MARINA	(SV)
BORGHETTO SANTO SPIRITO	(SV)
BORGIO VEREZZI	(SV)
CAIRO MONTENOTTE	(SV)
CENGIO	(SV)
FINALE LIGURE	(SV)
LAIGUEGLIA	(SV)
NOLI	(SV)
PIANA CRIXIA	(SV)
PONTINVREA	(SV)
SASSELLO	(SV)
SAVONA	(SV)
SPOTORNO	(SV)
STELLA	(SV)
TOVO SAN GIACOMO	(SV)
VADO LIGURE	(SV)
ARENZANO	(GE)
AVEGNO	(GE)
BUSALLA	(GE)
CAMPO LIGURE	(GE)
CASELLA	(GE)
CERANESI	(GE)
CHIAVARI	(GE)
CICAGNA	(GE)
COGOLETO	(GE)
GENOVA	(GE)
LAVAGNA	(GE)
MELE	(GE)
MIGNANEGO	(GE)
MOCONESI	(GE)
MONEGLIA	(GE)
ORERO	(GE)
PORTOFINO	(GE)
RECCO	(GE)
RONCO SCRIVIA	(GE)
ROSSIGLIONE	(GE)
SAN COLOMBANO CERTENOLI	(GE)
SANTA MARGHERITA LIGURE	(GE)
SANT'OLCESE	(GE)
SESTRI LEVANTE	(GE)
SORI	(GE)
TORRIGLIA	(GE)
VALBREVENNA	(GE)
ARCOLA	(SP)
BEVERINO	(SP)
BORGHETTO DI VARA	(SP)
CASTELNUOVO MAGRA	(SP)
FOLLO	(SP)
LA SPEZIA	(SP)
LEVANTO	(SP)
MONTEROSSO AL MARE	(SP)
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	(SP)
SANTO STEFANO DI MAGRA	(SP)
SARZANA	(SP)
SESTA GODANO	(SP)
VEZZANO LIGURE	(SP)
ALSENO	(PC)
BORGONOVO VAL TIDONE	(PC)
CAORSO	(PC)
CARPANETO PIACENTINO	(PC)
CASTEL SAN GIOVANNI	(PC)
CASTELVETRO PIACENTINO	(PC)
FIORENZUOLA D'ARDA	(PC)
GOSSOLENGO	(PC)
GRAGNANO TREBBIENSE	(PC)
MONTICELLI D'ONGINA	(PC)
OTTONE	(PC)
PIACENZA	(PC)
SAN GIORGIO PIACENTINO	(PC)
SARMATO	(PC)
VIGOLZONE	(PC)
BARDI	(PR)
BUSSETO	(PR)
COLLECCHIO	(PR)
COLORNO	(PR)
FELINO	(PR)
FIDENZA	(PR)
FORNOVO DI TARO	(PR)
NOCETO	(PR)
PARMA	(PR)
SALA BAGANZA	(PR)
SISSA	(PR)
SORBOLO	(PR)
TORRILE	(PR)
TRAVERSETOLO	(PR)
ALBINEA	(RE)
BAGNOLO IN PIANO	(RE)
BIBBIANO	(RE)
BORETTO	(RE)
BRESCELLO	(RE)
CADELBOSCO DI SOPRA	(RE)
CAMPAGNOLA EMILIA	(RE)
CAMPEGINE	(RE)
CASALGRANDE	(RE)
CASTELNOVO NE'MONTI	(RE)
CAVRIAGO	(RE)
COLLAGNA	(RE)
CORREGGIO	(RE)
FABBRICO	(RE)
GATTATICO	(RE)
GUASTALLA	(RE)
LIGONCHIO	(RE)
LUZZARA	(RE)
MONTECCHIO EMILIA	(RE)
NOVELLARA	(RE)
QUATTRO CASTELLA	(RE)
REGGIOLO	(RE)
REGGIO EMILIA	(RE)
RUBIERA	(RE)
SAN MARTINO IN RIO	(RE)
SAN POLO D'ENZA	(RE)
SANT'ILARIO D'ENZA	(RE)
SCANDIANO	(RE)
VEZZANO SUL CROSTOLO	(RE)
VILLA MINOZZO	(RE)
CAMPOGALLIANO	(MO)
CARPI	(MO)
CASTELFRANCO EMILIA	(MO)
CASTELNUOVO RANGONE	(MO)
CASTELVETRO DI MODENA	(MO)
FANANO	(MO)
FINALE EMILIA	(MO)
FIORANO MODENESE	(MO)
FORMIGINE	(MO)
GUIGLIA	(MO)
MARANELLO	(MO)
MARANO SUL PANARO	(MO)
MEDOLLA	(MO)
MIRANDOLA	(MO)
MODENA	(MO)
MONTEFIORINO	(MO)
MONTESE	(MO)
NOVI DI MODENA	(MO)
PIEVEPELAGO	(MO)
RAVARINO	(MO)
SAN FELICE SUL PANARO	(MO)
SASSUOLO	(MO)
SAVIGNANO SUL PANARO	(MO)
SESTOLA	(MO)
SOLIERA	(MO)
SPILAMBERTO	(MO)
VIGNOLA	(MO)
ZOCCA	(MO)
ANZOLA DELL'EMILIA	(BO)
ARGELATO	(BO)
BARICELLA	(BO)
BENTIVOGLIO	(BO)
BOLOGNA	(BO)
BORGO TOSSIGNANO	(BO)
BUDRIO	(BO)
CALDERARA DI RENO	(BO)
CAMUGNANO	(BO)
CASALECCHIO DI RENO	(BO)
CASTEL DEL RIO	(BO)
CASTEL DI CASIO	(BO)
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	(BO)
CASTELLO D'ARGILE	(BO)
CASTELLO DI SERRAVALLE	(BO)
CASTEL MAGGIORE	(BO)
CASTEL SAN PIETRO TERME	(BO)
CASTENASO	(BO)
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	(BO)
CRESPELLANO	(BO)
CREVALCORE	(BO)
DOZZA	(BO)
FONTANELICE	(BO)
GAGGIO MONTANO	(BO)
GALLIERA	(BO)
GRANAROLO DELL'EMILIA	(BO)
GRIZZANA MORANDI	(BO)
IMOLA	(BO)
LIZZANO IN BELVEDERE	(BO)
LOIANO	(BO)
MARZABOTTO	(BO)
MEDICINA	(BO)
MINERBIO	(BO)
MONTERENZIO	(BO)
MONTE SAN PIETRO	(BO)
MONTEVEGLIO	(BO)
MONZUNO	(BO)
MORDANO	(BO)
OZZANO DELL'EMILIA	(BO)
PIANORO	(BO)
PIEVE DI CENTO	(BO)
SALA BOLOGNESE	(BO)
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	(BO)
SAN GIORGIO DI PIANO	(BO)
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	(BO)
SAN LAZZARO DI SAVENA	(BO)
SAN PIETRO IN CASALE	(BO)
SANT'AGATA BOLOGNESE	(BO)
SASSO MARCONI	(BO)
VERGATO	(BO)
ZOLA PREDOSA	(BO)
ARGENTA	(FE)
BONDENO	(FE)
CENTO	(FE)
CODIGORO	(FE)
COMACCHIO	(FE)
COPPARO	(FE)
FERRARA	(FE)
JOLANDA DI SAVOIA	(FE)
OSTELLATO	(FE)
PORTOMAGGIORE	(FE)
SANT'AGOSTINO	(FE)
VIGARANO MAINARDA	(FE)
ALFONSINE	(RA)
BAGNARA DI ROMAGNA	(RA)
BRISIGHELLA	(RA)
CASOLA VALSENIO	(RA)
CASTEL BOLOGNESE	(RA)
CERVIA	(RA)
CONSELICE	(RA)
COTIGNOLA	(RA)
FAENZA	(RA)
FUSIGNANO	(RA)
LUGO	(RA)
MASSA LOMBARDA	(RA)
RAVENNA	(RA)
RIOLO TERME	(RA)
RUSSI	(RA)
SANT'AGATA SUL SANTERNO	(RA)
SOLAROLO	(RA)
BAGNO DI ROMAGNA	(FO)
BELLARIA-IGEA MARINA	(FO)
BERTINORO	(FO)
CASTROCARO TERME	(FO)
CATTOLICA	(FO)
CESENA	(FO)
CESENATICO	(FO)
CIVITELLA DI ROMAGNA	(FO)
DOVADOLA	(FO)
FORLI'	(FO)
FORLIMPOPOLI	(FO)
GALEATA	(FO)
GATTEO	(FO)
MELDOLA	(FO)
MISANO ADRIATICO	(FO)
PORTICO E SAN BENEDETTO	(FO)
PREDAPPIO	(FO)
RICCIONE	(FO)
RIMINI	(FO)
ROCCA SAN CASCIANO	(FO)
SANRGIOVANNI IN MARIGNANO	(FO)
SAN MAURO PASCOLI	(FO)
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	(FO)
SANTA SOFIA	(FO)
SAVIGNANO SUL RUBICONE	(FO)
TREDOZIO	(FO)
VERUCCHIO	(FO)
CARRARA	(MS)
MASSA	(MS)
MONTIGNOSO	(MS)
MULAZZO	(MS)
ALTOPASCIO	(LU)
BAGNI DI LUCCA	(LU)
BARGA	(LU)
BORGO A MOZZANO	(LU)
CAMAIORE	(LU)
CAPANNORI	(LU)
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	(LU)
COREGLIA ANTELMINELLI	(LU)
FORTE DEI MARMI	(LU)
FOSCIANDORA	(LU)
LUCCA	(LU)
MASSAROSA	(LU)
PESCAGLIA	(LU)
PIAZZA AL SERCHIO	(LU)
PIETRASANTA	(LU)
PIEVE FOSCIANA	(LU)
SERAVEZZA	(LU)
VIAREGGIO	(LU)
VILLA BASILICA	(LU)
AGLIANA	(PT)
BUGGIANO	(PT)
LAMPORECCHIO	(PT)
LARCIANO	(PT)
MARLIANA	(PT)
MASSA E COZZILE	(PT)
MONSUMMANO TERME	(PT)
MONTALE	(PT)
MONTECATINI-TERME	(PT)
PESCIA	(PT)
PIEVE A NIEVOLE	(PT)
PISTOIA	(PT)
PONTE BUGGIANESE	(PT)
SAN MARCELLO PISTOIESE	(PT)
SERRAVALLE PISTOIESE	(PT)
UZZANO	(PT)
BAGNO A RIPOLI	(FI)
BARBERINO DI MUGELLO	(FI)
BARBERINO VAL D'ELSA	(FI)
BORGO SAN LORENZO	(FI)
CALENZANO	(FI)

CAMPI BISENZIO (FI)
CAPRAIA E LIMITE (FI)
CARMIGNANO (FI)
CASTELFIORENTINO (FI)
CERTALDO (FI)
EMPOLI (FI)
FIESOLE (FI)
FIGLINE VALDARNO (FI)
FIRENZE (FI)
FIRENZUOLA (FI)
FUCECCHIO (FI)
GREVE IN CHIANTI (FI)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
LASTRA A SIGNA (FI)
LONDA (FI)
MONTAIONE (FI)
MONTELUPO FIORENTINO (FI)
MONTEMURLO (FI)
PONTASSIEVE (FI)
PRATO (FI)
REGGELLO (FI)
RUFINA (FI)
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SCANDICCI (FI)
SESTO FIORENTINO (FI)
SIGNA (FI)
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
VAGLIA (FI)
VAIANO (FI)
VICCHIO (FI)
VINCI (FI)
POGGIO A CAIANO (FI)
BIBBONA (LI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPOLIVERI (LI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CECINA (LI)
COLLESALVETTI (LI)
LIVORNO (LI)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
PIOMBINO (LI)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTOFERRAIO (LI)
RIO MARINA (LI)
RIO NELL'ELBA (LI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN VINCENZO (LI)
SASSETTA (LI)
BIENTINA (PI)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CAPANNOLI (PI)
CASALE MARITTIMO (PI)
CASCINA (PI)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
FAUGLIA (PI)
LARI (PI)
MONTESCUDAIO (PI)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
PALAIA (PI)
PISA (PI)
POMARANCE (PI)
PONSACCO (PI)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN MINIATO (PI)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
VECCHIANO (PI)
VICOPISANO (PI)
VOLTERRA (PI)
AREZZO (AR)
CAPOLONA (AR)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CAVRIGLIA (AR)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CORTONA (AR)
LATERINA (AR)
LORO CIUFFENNA (AR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEVARCHI (AR)
PERGINE VALDARNO (AR)
PIAN DI SCO (AR)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SANSEPOLCRO (AR)
SUBBIANO (AR)
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
BUONCONVENTO (SI)
CASOLE D'ELSA (SI)
CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
CETONA (SI)
CHIANCIANO TERME (SI)
CHIUSI (SI)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
GAIOLE (SI)
MONTALCINO (SI)
MONTEPULCIANO (SI)
MONTERIGGIONI (SI)
MURLO (SI)
PIANCASTAGNAIO (SI)
PIENZA (SI)
POGGIBONSI (SI)
RAPOLANO TERME (SI)
SIENA (SI)
SINALUNGA (SI)
SOVICILLE (SI)
TREQUANDA (SI)
CAMPAGNATICO (GR)
CASTELL'AZZARA (GR)
FOLLONICA (GR)
GAVORRANO (GR)
GROSSETO (GR)
MANCIANO (GR)
MASSA MARITTIMA (GR)
ORBETELLO (GR)
PITIGLIANO (GR)
ROCCASTRADA (GR)
SANTA FIORA (GR)
SEMPRONIANO (GR)
ASSISI (PG)
BASTIA (PG)
BEVAGNA (PG)
CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)
CANNARA (PG)
CASCIA (PG)
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
CITTA' DI CASTELLO (PG)
CORCIANO (PG)
DERUTA (PG)
FOLIGNO (PG)
GUALDO TADINO (PG)
GUBBIO (PG)
MAGIONE (PG)
MARSCIANO (PG)
MONTE CASTELLO DI VIBIO (PG)
MONTEFALCO (PG)
MONTONE (PG)
NOCERA UMBRA (PG)
PANICALE (PG)
PERUGIA (PG)
PIEGARO (PG)
PIETRALUNGA (PG)
SAN GIUSTINO (PG)
SPELLO (PG)
SPOLETO (PG)
TODI (PG)
TORGIANO (PG)
TREVI (PG)
TUORO SUL TRASIMENO (PG)
UMBERTIDE (PG)
AMELIA (TR)
ATTIGLIANO (TR)
CASTEL VISCARDO (TR)
FABRO (TR)
GUARDEA (TR)
MONTECCHIO (TR)
MONTEGABBIONE (TR)
MONTELEONE D'ORVIETO (TR)
NARNI (TR)
ORVIETO (TR)
SAN GEMINI (TR)
STRONCONE (TR)
TERNI (TR)
ACQUALAGNA (PS)
AUDITORE (PS)
BARCHI (PS)
CARTOCETO (PS)
COLBORDOLO (PS)
FANO (PS)
FOSSOMBRONE (PS)
GABICCE MARE (PS)
GRADARA (PS)
ISOLA DEL PIANO (PS)
MACERATA FELTRIA (PS)
MOMBAROCCIO (PS)
MONDAVIO (PS)
MONTEFELCINO (PS)
MONTELABBATE (PS)
MONTEMAGGIORE AL METAURO (PS)
MONTE PORZIO (PS)
ORCIANO DI PESARO (PS)
PERGOLA (PS)
PESARO (PS)
PIOBBICO (PS)
SAN GIORGIO DI PESARO (PS)
SANT'ANGELO IN LIZZOLA (PS)
SANT'IPPOLITO (PS)
SASSOCORVARO (PS)
SERRUNGARINA (PS)
URBINO (PS)
AGUGLIANO (AN)
ANCONA (AN)
ARCEVIA (AN)
CAMERANO (AN)
CAMERATA PICENA (AN)
CASTELBELLINO (AN)
CERRETO D'ESI (AN)
CHIARAVALLE (AN)
CORINALDO (AN)
CUPRAMONTANA (AN)
FABRIANO (AN)
FALCONARA MARITTIMA (AN)
JESI (AN)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MONTEMARCIANO (AN)
MONTERADO (AN)
MONTE ROBERTO (AN)
MONTE SAN VITO (AN)
NUMANA (AN)
OFFAGNA (AN)
OSIMO (AN)
ROSORA (AN)
SANTA MARIA NUOVA (AN)
SASSOFERRATO (AN)
SENIGALLIA (AN)
SERRA DE'CONTI (AN)
SERRA SAN QUIRICO (AN)
SIROLO (AN)
APIRO (MC)
CALDAROLA (MC)
CAMERINO (MC)
CINGOLI (MC)
CIVITANOVA MARCHE (MC)
COLMURANO (MC)
CORRIDONIA (MC)
ESANATOGLIA (MC)
FIUMINATA (MC)
GUALDO (MC)
LORO PICENO (MC)
MACERATA (MC)
MATELICA (MC)
MONTECASSIANO (MC)
MONTECOSARO (MC)
MONTE SAN MARTINO (MC)
MUCCIA (MC)
PETRIOLO (MC)
POGGIO SAN VICINO (MC)
RECANATI (MC)
SAN GINESIO (MC)
SAN SEVERINO MARCHE (MC)
SANT'ANGELO IN PONTANO (MC)
SARNANO (MC)
TOLENTINO (MC)
TREIA (MC)
ACQUAVIVA PICENA (AP)
AMANDOLA (AP)
ASCOLI PICENO (AP)
CAMPOFILONE (AP)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTIGNANO (AP)
CASTORANO (AP)
COMUNANZA (AP)
COSSIGNANO (AP)
CUPRA MARITTIMA (AP)
GROTTAMMARE (AP)
GROTTAZZOLINA (AP)
MAGLIANO DI TENNA (AP)
MALTIGNANO (AP)
MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
MONTEFALCONE APPENNINO (AP)
MONTELEONE DI FERMO (AP)
MONTELPARO (AP)
MONTEPRANDONE (AP)
MONTE SAN PIETRANGELI (AP)
MONTE URANO (AP)
OFFIDA (AP)
PETRITOLI (AP)
PONZANO DI FERMO (AP)
PORTO SAN GIORGIO (AP)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
RIPATRANSONE (AP)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
SANTA VITTORIA IN MATENANO (AP)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SERVIGLIANO (AP)
SPINETOLI (AP)
TORRE SAN PATRIZIO (AP)
BOLSENA (VT)
CANINO (VT)
CAPRANICA (VT)
CAPRAROLA (VT)
CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT)
CIVITA CASTELLANA (VT)
CORCHIANO (VT)
FALERIA (VT)
FARNESE (VT)
GALLESE (VT)
ISCHIA DI CASTRO (VT)
LUBRIANO (VT)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTEFIASCONE (VT)
MONTE ROMANO (VT)
NEPI (VT)
VILLA S GIOVANNI IN TUSCIA (VT)
SORIANO NEL CIMINO (VT)
TARQUINIA (VT)
VALENTANO (VT)
VASANELLO (VT)
VEJANO (VT)
VIGNANELLO (VT)
VITERBO (VT)
VITORCHIANO (VT)
AMATRICE (RI)
ANDRODOCO (RI)
CANTALUPO IN SABINA (RI)
CITTADUCALE (RI)
COLLEVECCHIO (RI)
FORANO (RI)
MAGLIANO SABINA (RI)
MONTEBUONO (RI)
MONTELEONE SABINO (RI)
MONTOPOLI DI SABINA (RI)
POGGIO MOIANO (RI)
RIVODUTRI (RI)

SCANDRIGLIA (RI)
AFFILE (RM)
ALBANO LAZIALE (RM)
ANGUILLARA SABAZIA (RM)
ARICCIA (RM)
CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
CARPINETO ROMANO (RM)
CASTEL MADAMA (RM)
CAVE (RM)
CERVETERI (RM)
CIVITAVECCHIA (RM)
FIANO ROMANO (RM)
FORMELLO (RM)
GENAZZANO (RM)
GENZANO DI ROMA (RM)
LICENZA (RM)
MAGLIANO ROMANO (RM)
MANDELA (RM)
MENTANA (RM)
MONTECOMPATRI (RM)
MONTEROTONDO (RM)
MORLUPO (RM)
NETTUNO (RM)
PALESTRINA (RM)
POMEZIA (RM)
ROMA (RM)
SANT'ORESTE (RM)
SAN VITO ROMANO (RM)
SUBIACO (RM)
TORRITA TIBERINA (RM)
VELLETRI (RM)
VICOVARO (RM)
ZAGAROLO (RM)
LARIANO (RM)
LADISPOLI (RM)
ARDEA (RM)
CIAMPINO (RM)
APRILIA (LT)
CORI (LT)
FONDI (LT)
FORMIA (LT)
GAETA (LT)
LATINA (LT)
NORMA (LT)
PONTINIA (LT)
PRIVERNO (LT)
ROCCAGORGA (LT)
SAN FELICE CIRCEO (LT)
SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
SEZZE (LT)
ANAGNI (FR)
AQUINO (FR)
ARPINO (FR)
BROCCOSTELLA (FR)
CASTRO DEI VOLSCI (FR)
CEPRANO (FR)
FERENTINO (FR)
ISOLA DEL LIRI (FR)
PALIANO (FR)
PASTENA (FR)
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
PONTECORVO (FR)
STRANGOLAGALLI (FR)
VEROLI (FR)
VILLA LATINA (FR)
VILLA SANTO STEFANO (FR)
AIELLI (AQ)
AVEZZANO (AQ)
CAPISTRELLO (AQ)
CELANO (AQ)
GIOIA DEI MARSI (AQ)
L'AQUILA (AQ)
LUCO DEI MARSI (AQ)
ORTONA (AQ)
PESCINA (AQ)
PRATOLA PELIGNA (AQ)
ROCCARASO (AQ)
SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)
SULMONA (AQ)
TAGLIACOZZO (AQ)
TORNIMPARTE (AQ)
ARSITA (TE)
ATRI (TE)
BISENTI (TE)
CAMPLI (TE)
CELLINO ATTANASIO (TE)
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
MONTORIO AL VOMANO (TE)
NOTARESCO (TE)
PINETO (TE)
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TERAMO (TE)
MARTINSICURO (TE)
BOLOGNANO (PE)
ELICE (PE)
LORETO APRUTINO (PE)
MOSCUFO (PE)
PESCARA (PE)
PIETRANICO (PE)
POPOLI (PE)
SPOLTORE (PE)
ARIELLI (CH)
BUCCHIANICO (CH)
CASALBORDINO (CH)
CASTEL FRENTANO (CH)
CELENZA SUL TRIGNO (CH)
CHIETI (CH)
CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)
COLLEDIMACINE (CH)
CRECCHIO (CH)
CUPELLO (CH)
FARA SAN MARTINO (CH)
FOSSACESIA (CH)
FRANCAVILLA AL MARE (CH)
GESSOPALENA (CH)
GISSI (CH)
GIULIANO TEATINO (CH)
GUARDIAGRELE (CH)
LAMA DEI PELIGNI (CH)
LANCIANO (CH)
MIGLIANICO (CH)
MONTEODORISIO (CH)
ORTONA (CH)
PAGLIETA (CH)
PALENA (CH)
PENNADOMO (CH)
ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
ROCCASCALEGNA (CH)
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
SAN SALVO (CH)
SAN VITO CHIETINO (CH)
SCERNI (CH)
TARANTA PELIGNA (CH)
TORRICELLA PELIGNA (CH)
VACRI (CH)
VASTO (CH)
BOJANO (CB)
BONEFRO (CB)
CAMPOBASSO (CB)
CAMPOMARINO (CB)
COLLETORTO (CB)
GUGLIONESI (CB)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
ORATINO (CB)
PETACCIATO (CB)
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
TERMOLI (CB)
VINCHIATURO (CB)
CASTELPETROSO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
VENAFRO (IS)
AVERSA (CE)
CARINARO (CE)
CASERTA (CE)
CERVINO (CE)
LUSCIANO (CE)
MADDALONI (CE)
MONDRAGONE (CE)
PARETE (CE)
PRATA SANNITA (CE)
SAN FELICE A CANCELLO (CE)
SANTA MARIA A VICO (CE)
TEANO (CE)
CELLOLE (CE)
AIROLA (BN)
AMOROSI (BN)
ARPAIA (BN)
BENEVENTO (BN)
CEPPALONI (BN)
COLLE SANNITA (BN)
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)
REINO (BN)
SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
SOLOPACA (BN)
TELESE (BN)
AFRAGOLA (NA)
AGEROLA (NA)
BOSCOREALE (NA)
BOSCOTRECASE (NA)
BRUSCIANO (NA)
CAIVANO (NA)
CAPRI (NA)
CASAMARCIANO (NA)
CASAVATORE (NA)
CICCIANO (NA)
FORIO D'ISCHIA (NA)
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
GRAGNANO (NA)
GRUMO NEVANO (NA)
MASSA LUBRENSE (NA)
NAPOLI (NA)
PIANO DI SORRENTO (NA)
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
POMPEI (NA)
POZZUOLI (NA)
QUALIANO (NA)
QUARTO (NA)
ROCCARAINOLA (NA)
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
SORRENTO (NA)
TORRE DEL GRECO (NA)
VICO EQUENSE (NA)
VILLARICCA (NA)
ATRIPALDA (AV)
AVELLA (AV)
AVELLINO (AV)
BAIANO (AV)
BONITO (AV)
CERVINARA (AV)
CONTRADA (AV)
FLUMERI (AV)
FONTANAROSA (AV)
GROTTAMINARDA (AV)
GROTTOLELLA (AV)
LACEDONIA (AV)
LIONI (AV)
MONTEFALCIONE (AV)
MONTEMARANO (AV)
MONTEMILETTO (AV)
NUSCO (AV)
PIETRASTORNINA (AV)
SANTA PAOLINA (AV)
SAVIGNANO IRPINO (AV)
SERINO (AV)
SOLOFRA (AV)
VALLATA (AV)
VOLTURARA IRPINA (AV)
ZUNGOLI (AV)
ANGRI (SA)
AQUARA (SA)
BATTIPAGLIA (SA)
CASTEL SAN GIORGIO (SA)
CAVA DE' TIRRENI (SA)
EBOLILA (SA)
GIFFONI VALLEPIANA (SA)
NOCERA INFERIORE (SA)
PADULA (SA)
SALA CONSILINA (SA)
SALERNO (SA)
SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)
VALLE DELL'ANGELO (SA)
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
VALVA (SA)
ALBERONA (FG)
APRICENA (FG)
BICCARI (FG)
CANDELA (FG)
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)
FOGGIA (FG)
LUCERA (FG)
MANFREDONIA (FG)
MATTINATA (FG)
ORSARA DI PUGLIA (FG)
ORTA NOVA (FG)
PESTICI (FG)
RIGNANO GARGANICO (FG)
ROSETO VALFORTORE (FG)
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SERRACAPRIOLA (FG)
STORNARA (FG)
TROIA (FG)
VIESTE (FG)
ALBEROBELLO (BA)
CAPURSO (BA)
CASSANO DELLE MURGE (BA)
CORATO (BA)
MODUGNO (BA)
MOLFETTA (BA)
MONOPOLI (BA)
NOCI (BA)
SANTERAMO IN COLLE (BA)
TRIGGIANO (BA)
FRAGAGNANO (TA)
MARUGGIO (TA)
MASSAFRA (TA)
MOTTOLA (TA)
CAROVIGNO (BR)
CEGLIE MESSAPICO (BR)
FRANCAVILLA FONTANA (BR)
OSTUNI (BR)
SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
TORCHIAROLO (BR)
TORRE SANTA SUSANNA (BR)
BAGNOLO DEL SALENTO (LE)
CASARANO (LE)
CASTRIGNANO DE' GRECI (LE)
CORSANO (LE)
CUTROFIANO (LE)
GALATINA (LE)
GALATONE (LE)
LECCE (LE)
MATINO (LE)
MELENDUGNO (LE)
MELPIGNANO (LE)
MONTERONI DI LECCE (LE)
OTRANTO (LE)
PRESICCE (LE)
SAN CESAREO DI LECCE (LE)
SPECCHIA (LE)
SQUINZANO (LE)
STERNATIA (LE)
TAURISANO (LE)
ANZI (PZ)
AVIGLIANO (PZ)
CORLETO PERTICARA (PZ)
FILIANO (PZ)
LATRONICO (PZ)
LAVELLO (PZ)
MARSICO NUOVO (PZ)
PIETRAPERTOSA (PZ)
PIGNOLA (PZ)
POTENZA (PZ)
ROTONDA (PZ)
SAN FELE (PZ)
SASSO DI CASTALDA (PZ)

SENISE (PZ)
TOLVE (PZ)
TRAMUTOLA (PZ)
VIGGIANO (PZ)
BERNALDA (MT)
FERRANDINA (MT)
MATERA (MT)
POLICORO (MT)
SALANDRA (MT)
STIGLIANO (MT)
TRICARICO (MT)
AIELLO CALABRO (CS)
ALTOMONTE (CS)
AMANTEA (CS)
BISIGNANO (CS)
COSENZA (CS)
FUSCALDO (CS)
MARANO PRINCIPATO (CS)
PAOLA (CS)
PEDIVIGLIANO (CS)
PRAIA A MARE (CS)
RENDE (CS)
ROSSANO (CS)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN MARCO ARGENTANO (CS)
SCALEA (CS)
TORTORA (CS)
BADOLATO (CZ)
BOTRICELLO (CZ)
CARLOPOLI (CZ)
CASABONA (CZ)
CATANZARO (CZ)
CIRO' (CZ)
COTRONEI (CZ)
CROPANI (CZ)
CRUCOLI (CZ)
CURINGA (CZ)
GIMIGLIANO (CZ)
GUARDAVALLE (CZ)
MELISSA (CZ)
MILETO (CZ)
MONTEPAONE (CZ)
MONTEROSSO CALABRO (CZ)
NICOTERA (CZ)
PETRONA' (CZ)
ROMBIOLO (CZ)
SAN CALOGERO (CZ)
SAN VITO SULLO IONIO (CZ)
SERSALE (CZ)
SIMERI CRICHI (CZ)
SOVERATO (CZ)
TIRIOLO (CZ)
VIBO VALENTIA (CZ)
ZAMBRONE (CZ)
BENESTARE (RC)
CARDETO (RC)
CARERI (RC)
GIOIOSA IONICA (RC)
OPPIDO MAMERTINA (RC)
PALMI (RC)
POLISTENA (RC)
ROSARNO (RC)
SAN GIORGIO MORGETO (RC)
SCIDO (RC)
ALCAMO (TP)
CUSTONACI (TP)
GIBELLINA (TP)
MAZARA DEL VALLO (TP)
PACECO (TP)
PARTANNA (TP)
TRAPANI (TP)
ALTAVILLA MILICIA (PA)
ALTOFONTE (PA)
BAGHERIA (PA)
BALESTRATE (PA)
CAPACI (PA)
CARINI (PA)
CASTELBUONO (PA)
CONTESSA ENTELLINA (PA)
ISNELLO (PA)
LERCARA FRIDDI (PA)
MEZZOJUSO (PA)
MISILMERI (PA)
MONREALE (PA)
MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)
ROCCAPALUMBA (PA)
SCIARA (PA)
TERMINI IMERESE (PA)
TORRETTA (PA)
TRABIA (PA)
VICARI (PA)
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
BASICO' (ME)
CASTELMOLA (ME)
CONDRO' (ME)
GIARDINI (ME)
ITALA (ME)
MERI' (ME)
MESSINA (ME)
MISTRETTA (ME)
MONFORTE SAN GIORGIO (ME)
MOTTA CAMASTRA (ME)
PACE DEL MELA (ME)
SAN PIER NICETO (ME)
SAPONARA (ME)
SPADAFORA (ME)
TAORMINA (ME)
TORREGROTTA (ME)
VALDINA (ME)
VENETICO (ME)
VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
ARAGONA (AG)
CASTELTERMINI (AG)
FAVARA (AG)
PALMA DI MONTECHIARO (AG)
RAFFADALI (AG)
REALMONTE (AG)
RIBERA (AG)
SCIACCA (AG)
BUTERA (CL)
CALTANISSETTA (CL)
CAMPOFRANCO (CL)
MARIANOPOLI (CL)
MAZZARINO (CL)
MUSSOMELI (CL)
SAN CATALDO (CL)
SERRADIFALCO (CL)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
CATENANUOVA (EN)
ENNA (EN)
ACIREALE (CT)
ADRANO (CT)
BIANCAVILLA (CT)
BRONTE (CT)
CALTAGIRONE (CT)
MINEO (CT)
MISTERBIANCO (CT)
RANDAZZO (CT)
RIPOSTO (CT)
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)
SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
SCORDIA (CT)
TRECASTAGNI (CT)
VALVERDE (CT)
MANIACE (CT)
CHIARAMONTE GULFI (RG)
COMISO (RG)
GIARRATANA (RG)
ISPICA (RG)
MODICA (RG)
POZZALLO (RG)
RAGUSA (RG)
SANTA CROCE CAMERINA (RG)
SCICLI (RG)
AUGUSTA (SR)
AVOLA (SR)
BUSCEMI (SR)
CANICATTINI BAGNI (SR)
FRANCOFONTE (SR)
LENTINI (SR)
MELILLI (SR)
PALAZZOLO ACREIDE (SR)
SIRACUSA (SR)
ARZACHENA (SS)
BONO (SS)
CALANGIANUS (SS)
ILLORAI (SS)
MONTI (SS)
MUROS (SS)
OLBIA (SS)
OLMEDO (SS)
OSCHIRI (SS)
OSILO (SS)
OSSI (SS)
PALAU (SS)
PLOAGHE (SS)
PORTO TORRES (SS)
POZZOMAGGIORE (SS)
SASSARI (SS)
SENNORI (SS)
THIESI (SS)
TISSI (SS)
TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA (SS)
USINI (SS)
VILLANOVA MONTELEONE (SS)
VALLE D'ORIA (SS)
GOLFO ARANCI (SS)
ARITZO (NU)
BIRORI (NU)
BOLOTANA (NU)
BORTIGALI (NU)
BOSA (NU)
GAIRO (NU)
GAVOI (NU)
GERGEI (NU)
LACONI (NU)
LEI (NU)
LOCERI (NU)
LODE' (NU)
MACOMER (NU)
MAMOIADA (NU)
NUORO (NU)
OLIENA (NU)
OLLOLAI (NU)
ONANI (NU)
ORANI (NU)
OROTELLI (NU)
ORROLI (NU)
ORTUERI (NU)
OTTANA (NU)
OVODDA (NU)
POSADA (NU)
SERRI (NU)
SUNI (NU)
TERTENIA (NU)
TETI (NU)
TONARA (NU)
TORPE' (NU)
TORTOLI' (NU)
TRIEI (NU)
URZULEI (NU)
USSASAI (NU)
VILLANOVA TULO (NU)
ARBUS (CA)
ASSEMINI (CA)
BARUMINI (CA)
BURCEI (CA)
CAGLIARI (CA)
CARBONIA (CA)
DECIMOMANNU (CA)
DECIMOPUTZU (CA)
DOMUS DE MARIA (CA)
DOMUSNOVAS (CA)
DONORI' (CA)
FLUMINIMAGGIORE (CA)
GIBA (CA)
GONNOSFANADIGA (CA)
GUSPINI (CA)
LUNAMATRONA (CA)
MARACALAGONIS (CA)
MONASTIR (CA)
MURAVERA (CA)
NURAMINIS (CA)
PAULI ARBAREI (CA)
PORTOSCUSO (CA)
SAMASSI (CA)
SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)
SAN SPERATE (CA)
SANTADI (CA)
SANT'ANDREA FRIUS (CA)
SANT'ANTIOCO (CA)
SAN VITO (CA)
SARDARA (CA)
SARROCH (CA)
SEGARIU (CA)
SELARGIUS (CA)
SELEGAS (CA)
SERDIANA (CA)
SERRAMANNA (CA)
SERRENTI (CA)
SESTU (CA)
SETTIMO SAN PIETRO (CA)
SINNAI (CA)
SOLEMINIS (CA)
TEULADA (CA)
USSANA (CA)
VILLACIDRO (CA)
VILLAMAR (CA)
VILLAMASSARGIA (CA)
VILLANOVAFORRU (CA)
VILLANOVAFRANCA (CA)
VILLA SAN PIETRO (CA)
VILLASIMIUS (CA)
VILLASOR (CA)
VILLASPECIOSA (CA)
ABBASANTA (OR)
AIDOMAGGIORE (OR)
ALLAI (OR)
ARBOREA (OR)
ARDAULI (OR)
BORONEDDU (OR)
CABRAS (OR)
GHILARZA (OR)
MILIS (OR)
MOGORO (OR)
MORGONGIORI (OR)
NORBELLO (OR)
ORISTANO (OR)
PAULILATINO (OR)
SANTU LUSSURGIU (OR)
SAN VERO MILIS (OR)
SOLARUSSA (OR)
URAS (OR)
USELLUS (OR)
VILLAURBANA (OR)

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. Avvertenze generali

I comuni che si avvalgono di centri elaborazione dati devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono nastri magnetici e nastri magnetici.

I Comuni che non sono in grado di seguire le presenti specifiche tecniche devono comunicarlo al Ministero delle Finanze - Centro Informativo per l'Organizzazione dei Servizi Tributari - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, per concordare un diverso tipo di fornitura.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

2. Caratteristiche dei nastri magnetici

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di tracce 9;

- numero di caratteri per pollice 800/1600/6250;

- tipo di codifica EBCDIC o ASCII;

- non e ammessa la presenza di label (standard o non standard).

La lunghezza del record logico e di 212 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 10.600 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e di 50 record logici.

3. Caratteristiche dei dischetti magnetici

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5".

- nome archivio: CODFISC;

- organizzazione: sequenziale;

- lunghezza del record: 212 caratteri;

- tipo di codifica · ASCII.

4. Caratteristiche esterne dei supporti magnetici

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle Finanze - Centro Informativo dell'Organizzazione dei Servizi Tributari

Mittente : ....
(denominazione ed indirizzo dell'ente fornitore)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto : dati anagrafici e di residenza dei soggetti residenti nel comune di ....
(ovvero nei comuni di ....)

Numero progressivo del supporto : ....

Numero complessivo dei supporti (in caso di registrazione su più supporti) : ....

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta contenente le seguenti informazioni:

- Tipo di codifica (ASCII/EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) : ....
- Nome e relesase del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....
- Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tale riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

5. Contenuto dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico può contenere i dati di soggetti residenti in più comuni e si compone dei seguenti record lunghi 212 caratteri:

. un record di testa del supporto;
. un record di testa per ogni comune contenuto nel supporto;
. tanti record dettaglio quanti sono i soggetti residenti in tale comune;
. un record di coda per ogni comune contenuto nel supporto;
. un record di coda del supporto.

Ad esempio:
un supporto contenente i dati di soggetti residenti in due comuni diversi conterrà:

. un record di testa del supporto;
. un record di testa del primo comune;
. tanti record dettaglio del primo comune;
. un record di coda del primo comune;
. un record di testa del secondo comune;
. tanti record dettaglio del secondo comune;
. un record di coda del secondo comune;
. un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

. alfabetico (A);
. numerico (N);
. alfanumerico (AN).

betico

I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (').

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.) etc..

5.1 Descrizione del record di testa del supporto

Nome campo	Tipo	lung.	valore
Tipo record	N	1	valore = Ø
Tipo supporto	N	1	valore = 1 se nastro valore = 2 se dischetto
Progressivo di volume	N	2	
Densità di registrazione	N	1	valore = 1 se densità = 1600 valore = 2 se densità = 6250 valore = 3 se dischetto
Denominazione ente fornitore	A	30	
Provincia (targa)	A	2	(Roma = RM)
Codice ISTAT dell'ente fornitore	N	6	(eventuale)
Filler	A	169	

5.2 Descrizione del record di testa del Comune

Nome campo	Tipo	lung.	valore
Tipo record	N	1	valore = 1
Tipo supporto	N	1	valore = 1 se nastro valore = 2 se dischetto
Progressivo di volume	N	2	
Densità di registrazione	N	1	valore = 1 se densità = 1600 valore = 2 se densità = 6250 valore = 3 se dischetto
Denominazione del Comune	A	30	
Provincia (targa)	A	2	(Roma = RM)
Codice ISTAT del Comune	N	6	(eventuale)
Filler	A	169	

5.3 Descrizione del record di coda del Comune

Nome campo	Tipo	lung.	valore
Tipo record	N	1	valore = 8
Tipo supporto	N	1	come record di testa
Progressivo di volume	N	2	" " " "
Densità di registrazione	N	1	" " " "
Denominazione del Comune	A	30	" " " "
Provincia (targa)	A	2	" " " "
Codice ISTAT del Comune	N	6	(eventuale)
Numero record dettaglio del Comune	N	7	
Filler	A	162	

5.4 Descrizione del record di coda del supporto

Nome campo	Tipo	lung.	valore
Tipo record	N	1	valore = 9
Tipo supporto	N	1	come record di testa
Progressivo di volume	N	2	" " " "
Densità di registrazione	N	1	" " " "
Denominazione ente fornitore	A	30	" " " "
Provincia (targa)	A	2	" " " "
Codice ISTAT dell'ente fornitore	N	6	(eventuale)
Numero record dettaglio contenuti nel supporto	N	7	
Filler	A	162	

5.5 Descrizione del record dettaglio

Nome campo	Tipo	lung.	valore
Tipo record	N	1	valore = 5
Campo riservato all'ente fornitore	AN	16	
Cognome	A	30	
Nome	A	30	
Sesso	A	1	valore = M o F
Data di nascita			
giorno	N	2	
mese	N	2	
anno	N	4	
Luogo di nascita (Comune italiano o stato estero)	A	30	
Provincia di nascita (sigla automobilistica - Roma = RM stato estero = EE)	A	2	
Comune di residenza	A	30	
Provincia di residenza (sigla automobilistica - Roma = RM)	A	2	
Codice ISTAT del Comune di residenza	N	6	(eventuale)
Indirizzo	AN	35	
CAP	N	5	(eventuale)
Campo riservato al Ministero delle Finanze	AN	16	

90A0476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile».

Il decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1989.

90A0574

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione nazionale dopo di noi», in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione nazionale dopo di noi», con sede in Genova, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, nonché autorizzata ad accettare due donazioni disposte dall'«Associazione nazionale famiglia di fanciulli e adulti subnormali (A.N.F.F.A.S.)», con sede in Roma.

90A0556

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede da Verona a Milano relativo alla società «Archimede - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.»

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1990 il decreto interministeriale 9 febbraio 1988, con il quale la società «Archimede - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Verona, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla sede, trasferita a Milano.

90A0557

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto n. 382/1989 - Sett. II - 8 giugno 1989 del prefetto di Padova, il collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova è stato autorizzato ad acquistare gli immobili siti in Padova, via Belzoni ai numeri civici 146, 148, 150, 152 e 154.

Gli immobili verranno destinati a residenze universitarie femminili.

90A0555

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 271 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte d'ufficio nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1989

SPECIALITÀ MEDICINALE	N. registro o n. codice	DITTA E SEDE	N. decreto di revoca	Data revoca
ATOSSIPIRINA				
20 compresse	016848018	Borromeo Milano S.r.l. - Milano	7745/R	16-10-1989
10 supposte	016848020			
CO-HEPAVIS				
5 e 10 fiale liof im +	022308011	Parke-Davis S.p.a. - Milano	7748/R	16-10-1989
5 e 10 fiale solv 2 ml	022308023			
EPARTETIN				
30 compresse	010758011	Salfa Biochimici S.a.s. - Ancona	7752/R	16-10-1989
6 fiale ml 2	010758023			
6 fiale ml 3	010758035			
sciroppo 150 ml	010758047			
EPARKAPPA				
25 e 50 confetti	021174014	Farma Biagini S.p.a. - Castelvecchio Pascoli (Lucca)	7753/R	16-10-1989
	021174026			
PROBIL				
sciroppo 150 ml	018323016	Labopharma S.r.l. - Milano	7760/R	16-10-1989
ANGORSAN				
30 confetti	019997016	Isola - Genova-Quarto	7744/R	16-10-1989

SPECIALITÀ MEDICINALE	N. registro o n. codice	DITTA E SEDE	N. decreto di revoca	Data revoca
CALCIUM BROMATUM 5 fiale 10 ml	006082010	Phideapharma S.r.l. - Milano	7746/R	16-10-1989
COBAZINA 20 capsule	021745017	Lab. Ter. M.R. S.r.l. - Firenze	7747/R	16-10-1989
CROMAZIM 24 capsule	021870011	LA.FA.RE. S.r.l. - Napoli-Ercolano	7749/R	16-10-1989
CONEURINA 5 fiale im/iv 1 ml/50 mg	008582025	Sirt B.B.P. S.r.l. - Palermo	7750/R	16-10-1989
EUROPROCTIL 10 supposte	001784014	Valeas S.r.l. - Milano	7751/R	16-10-1989
FURACIN OTO - FURACIN RINO flacone gtt 30 ml 0,2% flacone 30 ml gtt	003011018 002962049	Formenti S.r.l. - Milano	7754/R	16-10-1989
GINEGOSAN lavanda ginecologica 150 g	010021017	A.G.I.P.S. S.r.l. - Rapallo (Genova)	7755/R	16-10-1989
GLADE 20 e 40 capsule	021439017 021439029	Also Lab. - Dr. Sorbini & C. S.a.s. - Milano	7756/R	16-10-1989
GLIPTEN sciroppo 150 g	004495014	Ecobi S.p.a. - Ronco Scrivia (Milano)	7757/R	16-10-1989
IPODIURIL 30 compresse	013302017	A. Ceccarelli & C. S.n.c. - Firenze	7758/R	16-10-1989
INCORAN 30 confetti 60 mg	020166043	S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a. - Milano	7759/R	16-10-1989
RICINAGAR 50 confetti	005570015	Dr. Ottolenghi & C. S.r.l. - Torino	7761/R	16-10-1989
TRILLOVIT 20 capsule 1 mg	022043018	Boniscontro & Gazzone - Torino	7762/R	16-10-1989
SEDORINA sciroppo 250 g	006156018	Medici Domus S.r.l. - S. Vittore Olona (Milano)	7763/R	21-10-1989
LOTUSSIN sciroppo 160 ml	024856015	Midy S.p.a. - Milano	7764/R	21-10-1989
MEDOZIM 20 capsule 1 mg	022161018	Medosan S.p.a. - Cecchina di Albano Laziale (Roma)	7765/R	26-10-1989
NEO-CEFACLOX im 1 fl 600 mg + 1 fl solv ml 2 im 1 fl 1,2 g + 1 fl solv 4 ml iv 1 fl 1,2 g + 1 fl solv 4 ml	023917014 023917026 023917038	Sigma-Tau S.p.a. - Pomezia (Roma)	7766/R	28-10-1989
WASANGOR 30 confetti 15 mg *WASANGOR 60* 15 confetti 60 mg	013788017 013788029	I.F.I. S.p.a. - Pomezia (Roma)	7767/R	28-10-1989
AMINO COMPLESSO sciroppo 200 ml os 10 F 10 ml amaro sciroppo 200 ml os 10 F 10 ml sciroppo 200 ml os 10 F 6% os 30 F 10 ml	002336016 002336020 002336030 002336042 002336055 002336057 002336079	Pierrel S.p.a. - Milano	7773/R	13-11-1989
AMPERIL 20 bustine granulare 5 g	015701016	Istituto farmaceutico italiano S.p.a. - Pomezia (Roma)	7769/R	13-11-1989

90A0552

Elenco n. 272 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere disposte, in seguito a rinuncia, nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1989

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 SETTEMBRE 1989

(Decreto ministeriale n. 7770/R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BAYROPHARM	00829950153	ADAPTINOL	009809017	20 CONFETTI 5 MG
ANGELINI	03907010585	ALGHEDON	000246013 000246025	AD 6 SUPPOSTE BB 6 SUPPOSTE
LIFEPHARMA	05062510150	ALIBEN	020754014	20 COMPRESSE
GLAXO ALLEN	08998480159	AMI 29	024026027	30 COMPRESSE 2 MG
NEOPHARMED	07472570184	AMPITEX	022205076	IM 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA 4 ML
LIPHA	07546800157	AVEX	020217016	25 CAPSULE
ALBERT FARMA	00082280660	AVIL	005800038 005800040	20 COMPRESSE 50 MG 20 COMPRESSE 10 MG
BAYER	05849130157	BAYMICIN	023715016 023715028 023715030 023715055	IM IV 1 F 1,5 ML 75 MG IM IV 1 F 2 ML 100 MG IM IV 1 F 1 ML 50 MG IM IV 1 F 2 ML 20 MG
CILAG	05823290159	BINOVUM	025607019	21 COMPRESSE
SCHWARZ	07254500155	CAPBEN	022237073	40 COMPRESSE 0,5 G
HOECHST SUD	00152970661	CEADON	012567020	30 CONFETTI
ZAMBELETTI	03524320151	CEATEN	009666013	FLACONE SCIROPPO 150 ML
VON BOCH	00722580586	CEFALEX	024985018 024985020	8 CAPSULE 500 MG SOSPENSIONE EST 5% 100 ML
EDMOND	00804270155	CIRENYL	021596010 021596022	5 CPS 100 MG SCIR 30 ML 1%
ZILLIKEN	00244680104	CLAMIREN	021676022	T 30 CPS OPERCOLATE
LIFEPHARMA	05062510150	CLOFIBRAL	021827011 021827023	30 CPS 500 MG 50 CPS 500 MG
USAR	00076760594	CORTEPARIN	012355018	COLLIRIO 5 ML
ANGELINI	03907010585	CRITIVER	022219012	20 CONF
PSN	00283480374	DERMACORT	022101012 022101024	0,025 X 100 POM 15 0,025 X 100 LOZ 15 M
ELLEM	07874560159	ELLEMCORT B12	021353065 021353089	100 UCD 10 F LIOF + 10 F SOLV 200 UCD 10 F LIOF + 10 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	EPASPLEN	014497010	IM 10 F 1M L + 10 F 3 ML
ZAMBELETTI	03524320151	FLUBILAR	020425017	OS 20 AMP 10 ML
ZAMBELETTI	03524320151	FLUPIDOL	023597014 023597026 023597038	12 CPR 10 MG 24 CPR 10 MG 36 CPR 10 MG
BAYER	05849130157	GAMMASTAN	023664016 023664028	IM 1 FL 2 ML IM 1 FL 10 ML
HOECHST SUD	00152970661	HG INSULIN HOECHST	020054021	CS FLACONE 10 ML 400 UI
BAYER	05849130157	HYPERTET	023657012 023657024	1 FL 2 ML 1 SIRIN 2 ML
BAYER	05849130157	HYPERTUSSIS	023658014	IM 1 FL 1,25 ML
EDMOND	00804270155	INDEX	025138013 025139025	30 CAPSULE 200 MG 10 SUPPOSTE 300 MG
L I R C A	00738450154	INPEA	021071016 021071028	50 COMPRESSE IM IV 10 FIALE 2 ML
HOECHST SUD	00152970661	INSULINA HOECHST	020329026	CS FLACONE 10 ML 400 UI
HOECHST SUD	00152970661	ISOCILLIN	022665020	10 COMPRESSE 1200000 UI
L I R C A	00738450154	KESTOMATINE	019340013	24 TAVOLETTE
BAYER	05849130157	KETOFLOG	023734015 023734027	20 CAPSULE 50 MG 30 CAPSULE 50 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
LIFEPHARMA	05062510150	*KLIS*	003706013	POLVERE 9 G
			003706025	POLVERE 90 G
DUNCAN	00455000232	*LABITEX*	023579016	30 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG
			023579030	30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG
			023579055	IV 1 F 20 ML 100 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*LACTOLIOFINA PP*	009796018	OS 10 FL
EDMOND	00804270155	*LEXICEF*	025076011	1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML
			025076023	1 FL 1 G + 1 F SOLV 3,6 ML
			025076035	1 FL 2 G + 1 F SOLV 4 ML
MILANFARMA	00742380157	*LIPOMIL*	025611017	30 COMPRESSE 250 MG
			025611029	50 COMPRESSE 250 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*MAZILDENE*	023874011	30 COMPRESSE 1 MG
			023874023	30 COMPRESSE 2 MG
L I R C A	00738450154	*NIFEPAM*	024272027	50 COMPRESSE
ZAMBELETTI	03524320151	*NOVASMASOL*	020073019	20 CPR
DUNCAN	00455000232	*NOVOPREX*	024755011	30 COMPRESSE 100 MG/10 MG
			024755023	30 COMPRESSE 200 MG/20 MG
L I R C A	00738450154	*ORNIDAL*	024936015	3 COMPRESSE 500 MG
			024936027	2 COMPRESSE + 1 CANDELETTA
CILAG	05823290159	*OVYSMEN*	024791016	21 CPR
			024791028	63 CPR
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*PANDEBIL*	010241014	30 CONFETTI
FARGE	00262950108	*PIRAXIL*	020543029	BB 10 SUPPOSTE
			020543031	10 MINISUPPOSTE
			020543043	AD 10 SUPPOSTE
ZILLIKEN	00244680104	*PIRSEDAL*	006074013	6 SUP
RAVASINI	00405640582	*PITON*	001881010	POLV FIUTO 2 G
LIFEPHARMA	05062510150	*PIZIACINA*	021278015	8 CPS 300 MG
			021278027	SCIR 60 ML 1,5%
BAYER	05849130157	*PLASMANATE*	023663014	IV FL 250 ML
			023663026	IV FL 500 ML
AFOM	00462580010	*PROTOSAN*	003208016	SCIROPPO 220 G
			003208028	30 PASTIGLIE
SCHWARZ	07254500155	*RALONE*	022818052	21 CPS 75 MG
EDMOND	00804270155	*RETTOCISTIN*	018964015	AD 10 SUPPOSTE
			018964027	BB 10 SUPPOSTE
BAYER	05849130157	*RHÒ GLOBIN*	024058012	FL DOSE 300 MCG + FL GONTAGOCCE
CIBA GEIGY	00826480154	*RITALIN*	010489019	IM IV 5 F + 5 F 2 ML 20 MG
DUNCAN	00455000232	*SALBUTAN*	022607016	20 COMPRESSE
			022607030	AEROSOL DOSATO 200/INALAZ
LIFEPHARMA	05062510150	*SEDAMIDONE*	005187012	INIETTABILE 6 FIALE 1 ML
			005187024	20 COMPRESSE 5 MG
BAYER	05849130157	*SERUM ALBUMIN CUTTER*	009537010	20 ML 25%
			009537022	50 ML 25%
CIBA GEIGY	00826480154	*SISTILINA*	020623017	CREMA 30 G 1%
L I R C A	00738450154	*SOLIMIDIN COMPLEX*	024357016	30 CAPSULE
			024357028	50 CAPSULE
BRISTOL	00082130592	*STADOLE*	024516015	FL 2 MG 1 ML
			024516027	FL 4 MG 2 ML
HOECHST SUD	00152970661	*URBASON DEPOT*	023059013	1 MANOLE 1 ML
SCHWARZ	07254500155	*URISCO*	021962016	20 COMPRESSE DIVISIBILI
VON BOCH	00722580586	*UROXIN VON BOCH*	024501049	20 COMPRESSE 750 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*VALEMICINA*	023888011	12 CPS 500 MG
			023888023	24 CPS 500 MG
			023888035	POLVERE SOSP ORALE 100 ML
			023888047	POLVERE SOSP ORALE 60 ML
			023888050	IM 1 FL 1 G + F 4 ML
			023888062	IV 1 FL 1 G + F 10 ML
			023888074	12 COMPRESSE 1 G
LIFEPHARMA	05062510150	*VASTORAL*	023459011	12 CPS 250 MG
			023459023	12 CPS 500 MG
			023459035	12 BUST 2,5 G
NEOPHARMED	07472570154	*VIBRALEX*	022324014	5 CAPSULE 100 MG
BALDACCI	00108790502	*ZIMEMA K*	002207013	IM IV 5 FIALE 2 ML
			002207025	IM IV 5 FIALE 5 ML

ELENCO DELLE SPECIALITA MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 SETTEMBRE 1989

(Decreto ministeriale n. 7771/R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
VON BOCH	00722580586	*ADINEPAR*	020696023 020696035	500 IM 3 FLACONCINI 5 ML 500 IM 6 FLACONCINI 5 ML
UPJOHN	00768480154	*ALBAXIN*	025022017 025022029	12 COMPRESSE 400 MG 6 COMPRESSE 800 MG
GLAXO ALLEN	08998480159	*ANANDA*	022215026	BB OS GTT 20 ML
RORER	00897890158	*ASCRIPTIN*	023075017	2 COMPRESSE
L I R C A	00738450154	*ASPEGIC*	022619011 022619023 022619050	500 FLAC POLV + FIALA SOLV 500 3 FLAC POLV + 3 FIALE SOLV 1000 FLAC POLV + FIALA SOLV
BAYER	05849130157	*BAYPEN*	024316034 024316046	IV 1 FL 1 G + 1 F 10 ML IV 1 FL 0,5 G + 1 F 5 ML
VON BOCH	00722580586	*BRONCODIL*	024976021	30 COMPRESSE 20 MCG
SCHARPER	00823890157	*BRONCOVANIL*	011816042	10 SUPPOSTE 100 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*CADRILAN*	026244057	21 COMPRESSE 20 MG
BAYROPHARM	00829960153	*CANESTEN*	022760084	POLVERE USO TOPICO 30 G 1%
GLAXO ALLEN	08998480159	*CAPRACID*	021668013	POLV EFFERV 30 BUST
MIBA	00777050154	*CARDIOCAP*	021927013	IV 3 F 40 MG + 3 F 5 ML
DUNCAN	00455000232	*CARNOVIS*	025379013 025379052	IM IV 10 FIALE 500 MG 20 COMPRESSE MASTICAB 500 MG
GIBIPHARMA	00780970158	*CEFAMID*	023882020	FLACONE 1 G + FIALA
MIBA	00777050154	*CEFASEPTOLO*	024360048	IV 1 FL 1000 MG + FIALA SOLV 10 ML
VON BOCH	00722580586	*CEFRABIOTIC*	024983013	8 CAPSULE 500 MG
BAYER	05849130157	*CEMIRIT*	022360046	BB 60 COMPRESSE 200 MG
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*CHEMITRIM*	022269070	INIETT 3 FIALE 3 ML
NEOPHARMED	07472570154	*CIDIFOS*	023656022 023656109	IM IV 3 FIALE 4 ML 500 MG IM IV 1 FIALA 4 ML 1000 MG
ICI ITALIA	00735390155	*CORSODYL*	014371013 014371025	12 PASTIGLIE 24 PASTIGLIE
UPJOHN	00768480154	*DALACIN C*	022633046 022633061 022633073	8 CAPSULE 150 MG 16 CAPSULE 150 MG PALMITATO SOSP 80 ML
LIFEPHARMA	05062510150	*DECORENONE*	025230069	14 CAPSULE MOLLI 50 MG
UPJOHN	00768480154	*DEPO PROVERA*	020329037	IM SOSP 1 FL 1 ML 100 MG/ML
RORER	00897890158	*DEQUASONE*	021499013	POM DERM 10 G
MIBA	00777050154	*DETOXASI*	022387029 022387056 022387070 022387082	IM IV 6 F LIOF 20 MG + 6 F SOL IM IV 6 F LIOF 50 MG + 6 F SOL 100 IM IV 6 FL + 6 F MULTIDO 100 IM IV 10 FL + 10 F MULTI
IBI	02578030153	*DIUBE*	024725020 024725057	21 COMPRESSE RIVESTITE 21 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*DIVICAL*	007701067	SOSPENSIONE ORALE 250 ML
ANGELINI	03907010585	*DOBETIN TOTALE*	020940019	500 IM 5 F LIOF + 5 F SOLV
TEOFARMA	01196590184	*EDE 6*	023499027	50 CONFETTI
ANGELINI	03907010585	*ENTERUM*	021375023 021375035	40 MICROCPR SOSP OS 120 ML
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*ETOCIL*	009368035	PIRINA 20 COMPRESSE
ZAMBELETTI	03524320151	*EXEPIN CORTEX*	022450011	5 F LIOF + 5 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	*FARMODOXI*	021856036 021856048	SCIR 20 ML 1% SCIR 30 ML 1%

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
MANZONI	00738460153	FERRUM HAUSMANN	007293032	40 CONFETTI 115 MG
FIRMA	00394440481	FIRMACORT	022785048 022785063	1 F LIOF 8 MG + 1 F 1 F LIOF 20 MG + 1 F
FIRMA	00394440481	FIRMAVIT	023115064 023115088	6 FLACONCINI USO ORALE IM 5 F LIOF + 5 F SOLV 3 ML
LIFEPHARMA	05062510150	FLEXEN	023401033 023401060	IM 6 FIALE 50 MG + 6 F SOLV 5 ML 10 SUPPOSTE 200 MG
FIRMA	00394440481	FLUSTAR	024688018	20 CPR 250 MG
ANGELINI	03907010585	FOCUS	023293044	10 SUPPOSTE
FIRMA	00394440481	FOSFOGRAM	024435012 024435051	8 CPS 500 MG SOSP 60 ML 250 MG/5 ML
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	FRUTTIDASI	016929034	6 FL 10 ML C/TAPPO 160 MG POLV
GIBIPHARMA	00780970158	GIBIXEN	023842077	250 10 SUPPOSTE
ANTONETTO	00525530010	GOCCE ANTONETTO	022941052	GOCCE ORALI 10 ML
BAYROPHARM	00829950153	GYNO CANESTEN	025833031 025833043	6 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG 1 TAVOLETTA VAGINALE 500 MG
IBI	02578030153	IBIAMOX	023426075 023426087	8 COMPRESSE G 1 12 COMPRESSE G 1
IBI	02578030153	IBIDROXIL	024698021	8 CAPSULE 500 MG
IBI	02578030153	IBILEX	023836075	8 CPR 1 G
IBI	02578030153	IBINOLO	024937017	14 CPR 100 MG
RORER	00897890158	INDAMOL	024619013 024619025 024619037	20 CONF 2,5 MG 30 CONF 2,5 MG 40 CONF 2,5 MG
ZAMBELETTI	03524320151	JODOSAN RAFFREDDORE	023178015	6 CAPSULE
FARMITALIA	07608290156	KATABIOS	006809014	IM 5 FIALE 2 ML
IBI	02578030153	KATALIPID IBI	019246026	IV 6 F 400 MG
ANGELINI	03907010585	KETANGEL	023849019 023849021	10 CPS 50 MG 20 CPS 50 MG
BAYROPHARM	00829950153	KETO	023324027	100 10 SUPPOSTE 100 MG
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	LAEVOLAC	022711079	30 BUSTINE 5 G
IBI	02578030153	LEGALON	022258038 022258065	70 30 CONF SCIROPPO FLACONE 250 ML
UPJOHN	00768480154	LINCOCIN	020601011	8 CAPSULE 500 MG
ABBOTT	00076670595	LOFTYL	024582013 024582025	30 COMPRESSE 150 MG 50 COMPRESSE 150 MG
BAYROPHARM	00829950153	LONGATREN	024415022	12 BUSTINE GRANULATO 250 MG
UPJOHN	00768480154	LONITEN	024756013	30 COMPRESSE 2,5 MG
UPJOHN	00768480154	MEDROL VERIDERM	013947027	POMATA 15 G 0,25%
MIDY	00730870151	METAMUCIL	024399053 024399065 024399077 024399089	SIMPLEX FLACONE POLVERE 200 G SIMPLEX FLACONE POLVERE 400 G SIMPLEX BB POLVERE 15 BUSTINE SIMPLEX BB POLVERE 30 BUSTINE
MIBA	00777050154	MICEXIN	026042010 026042046	FLAC LIOF 0,250 G + F SOLV BB 12 BUSTE ORALI 0,250 G
NEOPHARMED	07472570154	MOTIAX	026040042	20 COMPRESSE 20 MG
RORER	00897890158	NALISSINA	020799021	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
ZAMBELETTI	03524320151	NEO LEVULASE	013254026	FORTIUS 20 CONFETTI
CIBA GEIGY	00826480154	NEURACTIV	026072025	30 COMPRESSE 400 MG
TEOFARMA	01196590184	NEUROBIOL	026135044	BB SCIROPPO 200 G
VON BOCH	00722580586	NICOLSINT	025755012 025755024 025755048	IM O EV 5 FIALE 250 MG 2 ML IM O EV 3 FIALE 500 MG 4 ML IM O EV 1 FIALA 1000 MG 4 ML
RORER	00897890158	NORBILINE	021869019	OS 10 FL 10 ML
PROTER	00867740151	ORIENS	023509019	48 COMPRESSE 50 MG
CIBA GEIGY	00826480154	ORMOBYL	012988046	GOCCE 10 ML
GIBIPHARMA	00780970158	OXACEF	025438033 025438045	IM 1 FLAC 2000 MG + F SOLV IV 1 FLAC 1000 MG + F SOLV

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ZAMBELETTI	03524320151	*OXINORM*	025030014	3 FLAC 2 MG + 3 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	*OXSORALEN*	023983024	100 CPS 10 MG
CILAG	05823290159	*PEVARYL*	023603071 023603133	6 OVULI VAGINALI 50 MG SCHIUMA 3 BUSTE 10 G
CILAG	05823290159	*PEVISONE*	025036017 025036031	CREMA DERMATOLOGICA 30 G UNGUENTO 30 G
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*PLASTIDASI*	018719017 018719029	IM 5 FLAC 250 MG + 5 FIALE IM 5 FLAC 500 MG + 5 FIALE
ZAMBELETTI	03524320151	*PRESSAMINA*	021441047 021441050	40 CPR OS GTT FL PV + FL
UPJOHN	00768480154	*PROSTIN F2 ALPHA*	023334028	1 FIALA 5 ML/25 MG
ZILLIKEN	00244680104	*PROTIDEPAR*	014479048	GOCCE 10 ML FORM 1 + 10 ML FORM 2
GIUSTINI	04418120152	*PROXINE*	023677026	10 SUPPOSTE 250 MG
NEOPHARMED	07472570154	*QUINTON*	023341035 023341050	IM IV 10 FL + 10 F 500 MG 1000 IM IV 10 FL PV + 10 F
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*REMDUE*	022929032	OS GOCCE 20 ML
IBI	02578030153	*REPARIL*	020762011	MITE 30 CONF 20 MG
L I R C A	00738450154	*REPROL*	024405019 024405033	30 COMPRESSE 10 MG IV 10 FIALE 1 ML
CROCE BIANCA	01033550177	*SELIDE*	026041018 026041044	IM IV FL LIOF 0,250 G + F SOLV BB 12 BUSTE ORALI 0,250 G
RORER	00897890158	*SELVJGON*	018129027 018129066	OS GTT 15 ML BB 6 SUP 10 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*SERPASIL*	008757015	50 CPR 0,1 MG
L I R C A	00738450154	*SOLIMIDIN*	022809038	30 CAPSULE 400 MG
GIBIPHARMA	00780970158	*STERODELTA*	025929047	UNGUENTO 30 G 0,05%
L I R C A	00738450154	*SUMMADOL*	021493046	30 COMPRESSE
LIFEPHARMA	05062510150	*SUPERO*	024339032 024339069 024339071	IM FL 250 MG + F 1 ML VENA 1 FL 2 G VENA 1 FL 3 G
ANGELINI	03907010585	*TANTUM*	020378093	POMATA 50 G 3%
TEKNOFARMA	00779340017	*TEKNADONE*	019063039	BB 10 SUP
ANGELINI	03907010585	*TERMINA*	019014012	4 COMPRESSE
ANGELINI	03907010585	*TONESS*	020691061 020691073	BB 10 SUP 200 MG I AT 10 MICROSUP 30 MG
BAYROPHARM	00829950153	*TRANSPULMINA*	003008024 003008036	AD 6 SUPPOSTE BB 6 SUPPOSTE
RORER	00897890158	*TRIMED*	023514021	BB GRANULARE 50 G
ANGELINI	03907010585	*UNISULFA*	014124010	12 COMPRESSE 500 MG
IBI	02578030153	*URALYT-U*	021213020	OS GRAT 280 G
ANGELINI	03907010585	*VASORUTINA*	002014025	FTE 20 CONF
ANGELINI	03907010585	*VERSUS*	021179039 021179080 021179130 021179179 021179231	CREMA 30 G 1% 1 X 100 POM 30 G 1 X 100 EST LOZ 30 ML 1 X 100 CREMA 30 G 1% POM 30 G
FIRMA	00394440481	*VINCALEN*	023741010 023741059 023741097	5 F 1 ML 15 MG 20 COMPRESSE 20 MG GOCCE ORALI 20 ML 1,5%
BALDACCI	00108790502	*VUEFFE*	025489016	3 FIALE 2 ML
ZAMBELETTI	03524320151	*XAMAMINA*	002955110	PEDIATRICO 10 CAPSULE 25 MG
DUNCAN	00455000232	*ZIBREN*	025367032	30 CPR 250 MG
BALDACCI	00108790502	*ZIMOSPUMA*	004496028	1 TAMP 6 X 6 X 0,5 CM
LIFEPHARMA	05062510150	*ZITOXIL*	023884012 023884036 023884051 023884063 023884075 023884087	20 CONFETTI 75 MG SCIROPPO 100 ML 0,5% BB SCIROPPO 100 ML 0,3% BB SCIROPPO 200 ML 0,3% AD 10 SUPPOSTE 150 MG BB 10 SUPPOSTE 50 MG

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 14 DICEMBRE 1989

(Decreto ministeriale n. 7799 R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
FIRMA	00394440481	*ANGIOXIL*	023044035 023044047	50 CPR 250 MG 50 CPR 500 MG
ISTITUTO BEHRING	00142090661	*BERICAPRON*	022691012	10% 1 FL 20 ML
FARMA BIAGINI	00883180465	*CALCIO CI*	012156016	IM IV 5 FIALE 10 ML
ITALFARMACO	00737420158	*FOSFOTRICINA*	023321033 023321045 023321058 023321072 023321084	IV 1 FL+1F10ML1G IV 1 FL 4 G OS SOSP 60 ML 5% 8 CPR 1 G 12 CPR 1 G
UCB	00471770016	*LIBRATAR COMPLEX*	013789019	50 COMPRESSE 30 MG
ISI	03350950634	*LIO-SERALBUMAN*	022548010	FLACONE 250 ML 5%
BAYROPHARM	00829950153	*MEFRUSAL*	021497021	20 COMPRESSE 25 MG
S I T	01082210186	*NICODUE COMPLEX*	024529024	50 CONF
DIFA	00334560125	*RINICLOR*	009858034	GOCCE RINOLOGICHE 25 ML
ITALFARMACO	00737420158	*SUBSTRENE*	026304016	1 FLAC NO LIOF + 1 F SOLV 5 ML
FARMA BIAGINI	00883180465	*VACCIN GAMMA*	022486017	IM 1 FL + F 1000 UI
ISI	03350950634	*VACCINO ANTIVAIOLOSO ISI*	001884028	10 DOSI
ISI	03350950634	*VACCINO PERTOSSE ISI*	008805018	6 FIALE 2 ML

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 14 DICEMBRE 1989

(Decreto ministeriale n. 7800 R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ITAL SUISSE	00758180152	*BIOTENS*	025994017	30 COMPRESSE 100 MG
ITAL SUISSE	00758180152	*BIOXIMA*	024335022 024335034 024335061	VENA 2 1 FL VENA 3 1 FL 1 FL 250 MG + 1 F
ISI	03350950634	*BIVITASI*	005314012	IM 6 FIALE 25 MG + 6 F
ISI	03350950634	*BROLUMIN*	003929027 003929039	BB 12 SUPPOSTE AD 12 SUPPOSTE
FORMENTI DOTTOR	00795180157	*BRUFEN*	022593077	30 CPR 400 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*CELOSPOR*	022875013	IM 1 FL 250 MG + 1 F
FARMA BIAGINI	00883180465	*CI BIAGINI*	014170017	0.20 10 F 2ML
SCHERING	00750320152	*DETOXICON*	011355029 011355031 011355043 011355056	AD 50 CONFETTI IM IV 5 F 3 ML+5 F 1 ML IM IV 6 F 3 ML+6 F 1 ML IM IV 10 F 3 ML+10 F 1 ML
IRBI	00463740589	*DISINTOX*	010964120 010964132 010964144 010964171	20 CAPSULE 5 MG 30 CAPSULE 5 MG FLACONE GRANULARE 150 G 15 10 CAPSULE 15 MG
UPSAMEDICA	09649610152	*EFFERALGAN*	026608012	10 COMPRESSE EFFERVESCENTI
MAGIS	00312600174	*EMMETIPI*	022362040	INIETT 3 FL 1 ML
ISI	03350950634	*FIBRINOMER*	017806011 017806035	IV FL 0,5 G + FL 25 ML IV FL 2 G + FL 100 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ISI	03350950634	*ISIMOXIN*	023062019 023062021 023062033 023062045 023062058 023062096	8 CAPSULE 250 MG 12 CAPSULE 250 MG 16 CAPSULE 250 MG 24 CAPSULE 250 MG 8 CAPSULE 500 MG BB GOCCE 20 ML
ESSETI	01172090639	*PSYCOTON*	025039052	IV 4 FLACONI 3 G 15 ML
CILAG	05823290159	*RETIN A*	023242050	GEL 30 G 0,025%
MALESCI	00408570489	*SUSTENIUM*	024118034	BB OS 10 FL 15 G
CILAG	05823290159	*TOLECTIN*	023513031 023513043	30 COMPRESSE 200 MG GEL TUBO G 30 5%
FARMA BIAGINI	00883180465	*UMAN GAMMA*	021113042	IM FLAC LIOF 150 MG
ISI•	03350950634	*VACCINO ANTITETANICO*	009553013 009553025	1 FIALA 1 ML 3 FIALE 1 ML
BAYROPHARM	00829950153	*VINCI*	007659030	15 FLACONCINI ORALI G 1
FARMA BIAGINI	00883180465	*VITALION*	021983010	IM 5 FIALE + 5 FIALE SOLV
ITAL SUISSE	00758180152	*ZIMETON*	021807021	IM IV 10 F LIOF+10 F SOLV 2,5

ELENCO DELLE REVOCHE SU RINUNCIA DISPOSTE IN VARIE DATE

SPECIALITÀ MEDICINALE	N. reg. o n. di codice	DITTA E SEDE	N. decreto di revoca	Data revoca
RIBOSTEN 6 flac.ni liof. + 6 fiale solv. × ml 2,6	020655039	Istituto biochimico pavese S.p.a. - Viale Certosa, 10 Pavia	7739/R	4-7-1989
CAMALOX flacone g 250 sospensione 10 compresse 50 compresse	023633023 023633035 023633062	Rorer S.p.a. - Viale Europa, 11 - Origgio (Varese)	7741/R	7-7-1989
PREDSOLAN (uso vet.) iniettabile flac. ml 10	18238	Pitman Moore S.p.a. - Via Golosine, 2/B - Verona	7742/R	7-7-1989
ANTALGIL 10 confetti 6 cachets 3 cachets	002738058 002738060 002738072	I.F.C.I. S.p.a. - Casalecchio di Reno (Bologna)	7743/R	22-7-1989
SELSUN BLU flac. 120 ml capelli grassi flac. 240 ml capelli grassi flac. 120 ml capelli normali flac. 240 ml capelli normali	008774022 008774034 008774085 008774097	Abbott S.p.a. - Aprilia (Latina)	7768/R	11-12-1989
DECA-DURABOLINBB i.m. 2 f 5 ml	017712023	Ravasini e C.ia S.p.a. - Via Costarica, 15 - Pomezia (Roma)	7772/R	30-10-1989
EMORHALT 30 compresse 500 mg	024185023	Bayropharm Italiana S.r.l. - Viale Certosa, 210 Milano	7772/R	30-10-1989
FOSFOTRICINA 12 cps 500 mg i.m. 1 fl 1 f 4 ml 1 g os sosp. 100 ml 5%	023321019 023321021 023321060	Italfarmaco S.p.a. - Viale Fulvio Testi, 330 - Milano	7772/R	30-10-1989
OPINO - retard 30 confetti	022781025	Bayropharm italiana S.r.l. - Viale Certosa, 210 - Milano	7772/R	30-10-1989
PRESINOL 50 compresse laccate 500 mg	020837035	Bayropharm italiana S.r.l. - Viale Certosa, 210 - Milano	7772/R	30-10-1989
PROTEOFERRINA AD 12 capsule 22,5 mg	023438029	Bayropharm italiana S.r.l. - Viale Certosa, 210 - Milano	7772/R	30-10-1989
RIMACTAN 8 capsule 150 mg	021624010	Ciba Geigy S.p.a. - Origgio (Varese)	7772/R	30-10-1989
ULCELAC 36 compresse 36 bustine polvere 3 g	021730015 021730027	Bayropharm italiana S.r.l. - Viale Certosa, 210 Milano	7772/R	30-10-1989

90A0553

MINISTERO DEL TESORO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,050	1244,050	1244 —	1244,050	1244,050	1244,05	1243,970	1244,050	1244,050	—
E.C.U.	1514,750	1514,750	1514,50	1514,750	1514,750	1514,75	1514,950	1514,750	1514,750	—
Marco tedesco	743,800	743,800	744,05	743,800	743,800	743,800	744,100	743,800	743,800	—
Franco francese	219,050	219,050	219,40	219,050	219,050	219,050	219,020	219,050	219,050	—
Lira sterlina	2089,550	2089,550	2088 —	2089,550	2089,55	2089,55	2090,010	2089,550	2089,550	—
Fiorino olandese	660,640	660,640	660,75	660,640	660,64	660,64	660,670	660,640	660,640	—
Franco belga	35,573	35,573	35,585	35,573	35,573	35,573	35,572	35,573	35,573	—
Peseta spagnola	11,482	11,482	11,4975	11,482	11,482	11,482	11,486	11,482	11,482	—
Corona danese	192,350	192,350	192,50	192,350	192,350	192,350	192,340	192,350	192,350	—
Lira irlandese	1970,750	1970,750	1970 —	1970,750	1970,750	1970,75	1970,650	1970,750	1970,750	—
Dracma greca	7,951	7,951	7,95	7,951	7,951	7,951	7,949	7,951	7,951	—
Escudo portoghese	8,442	8,442	8,45	8,442	8,442	8,442	8,443	8,442	8,442	—
Dollaro canadese	1047,750	1047,750	1046 —	1047,750	1047,750	1047,75	1048,500	1047,750	1047,750	—
Yen giapponese	8,728	8,728	8,7475	8,728	8,728	8,728	8,725	8,728	8,728	—
Franco svizzero	840,300	840,300	841,50	840,300	840,300	840,300	841,100	840,300	840,300	—
Scellino austriaco	105,675	105,675	105,90	105,675	105,675	105,675	105,690	105,675	105,675	—
Corona norvegese	192,310	192,310	192,50	192,310	192,310	192,310	192,400	192,310	192,310	—
Corona svedese	206 —	206 —	206,25	206 —	206 —	206 —	205,500	206 —	206 —	—
Marco finlandese	314,950	314,950	315,50	314,950	314,950	314,95	315,560	314,950	314,950	—
Dollaro australiano	951,250	951,250	950 —	951,250	951,250	951,25	950,500	951,250	951,250	—

Media dei titoli del 29 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74.450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100.950
» 9% » » 1976-91	98.400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100.925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92.500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91.475
» » » 22- 6-1987/91	91.625
» » » 18- 3-1987/94	75.625
» » » 21- 4-1987/94	76.425
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	92.650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98.625
» » » 13.25% 18- 4-1987/92	101.525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95.700
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	94.500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90.975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90.275
» » » TR 2,5% 1983/93	85.950
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.250
» » » » 16- 8-1985/90	100.125
» » » » 18- 9-1985/90	100 —
» » » » 18-10-1985/90	100.025
» » » » 1-11-1983/90	101.050
» » » » 18-11-1985/90	100.175
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	100.250
» » » » 1- 1-1984/91	101.375
» » » » 17- 1-1986/91	100.350
» » » » 1- 2-1984/91	101.300
» » » » 18- 2-1986/91	100.100
» » » » 1- 3-1984/91	100.500
» » » » 18- 3-1986/91	99.925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,475
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,250
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,250
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,725
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,150
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,025
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,050
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,400
»	»	»	»	1-11-1987/92	98 —
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,175
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,675
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,475
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,225
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,025
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,150
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,850
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,275
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,625
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,750
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,075
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,225
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,850
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,175
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,925
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,925
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,975
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,150
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,700
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,825
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,250
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,375
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,750
»	»	»	»	1-11-1985/95	95 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,275
»	»	»	»	1- 2-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94,450
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,600
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,550
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,475
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,925
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,050
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,275
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 3-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,600
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,175

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100 —
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99,575
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,025
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,025
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,225
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,275
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,675
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,275
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,275
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,350
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,300
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,825
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,150
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,200
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,350
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,100
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,575
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,325
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,450
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,925
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,800
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,250
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,600
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,275
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,750

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,250
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,750
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,600
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,475
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,125
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,975
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,875
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,975
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,450
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M29010

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,300	1248,300	—	1248.300	1248.300	1248.300	1247,640	1248.300	1248.300	—
E.C.U.	1516,150	1516,150	—	1516,150	1516,150	1516,150	1516 —	1516.150	1516.150	—
Marco tedesco	743,800	743,800	—	743,800	743,800	743.800	743.800	743.800	743.800	—
Franco francese	218,900	218,900	—	218,900	218.900	218,900	218.920	218.900	218.900	—
Lira sterlina	2098,500	2098,500	—	2098.500	2098,500	2098,50	2098.690	2098.500	2098.500	—
Fiorino olandese	660,070	660,070	—	660,070	660,070	660,07	660.080	660,070	660.070	—
Franco belga	35,550	35,550	—	35,550	35.550	35,55	35.554	35,550	35.550	—
Peseta spagnola	11,503	11,503	—	11,503	11,503	11,50	11.506	11,503	11.503	—
Corona danese	192,350	192,350	—	192,350	192,350	192,35	192.390	192,350	192.350	—
Lira irlandese	1969,200	1969,200	—	1969,200	1969,200	1969,20	1969.500	1969,200	1969,200	—
Dracma greca	7,939	7,939	—	7.939	7,939	7,939	7.943	7,939	7,939	—
Escudo portoghese	8,450	8,450	—	8,450	8,450	8,45	8,445	8,450	8.450	—
Dollaro canadese	1046,100	1046,100	—	1046.100	1046,100	1046,10	1046.500	1046,100	1046,100	—
Yen giapponese	8,678	8,678	—	8,678	8.678	8,678	8,677	8,678	8.678	—
Franco svizzero	838,800	838,800	—	838,800	838.800	838,80	839,150	838.800	838.800	—
Scellino austriaco	105,629	105,629	—	105,629	105,629	105,62	105.626	105.629	105.629	—
Corona norvegese	192,230	192,230	—	192,230	192,230	192,23	192,280	192,230	192,230	—
Corona svedese	205,700	205,700	—	205,700	205,700	205,70	205.500	205,700	205,700	—
Marco finlandese	314,900	314,900	—	314,900	314,900	314,90	315,700	314.900	314,900	—
Dollaro australiano	953,300	953,300	—	953,300	953,300	953,30	953 —	953,300	953,300	—

Media dei titoli del 30 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	98,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,950
» » » 22- 6-1987/91	91,625
» » » 18- 3-1987/94	75,300
» » » 21- 4-1987/94	75,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,600
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90.275
» » » TR 2,5% 1983/93	85,950
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,250
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	101,125
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,350
» » » » 17- 1-1986/91	101,375
» » » » 1- 2-1984/91	100,050
» » » » 18- 2-1986/91	100,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	100,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,500
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100,700
» » » »	1- 8-1984/91	100,275
» » » »	1- 9-1984/91	100,275
» » » »	1-10-1984/91	100,375
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,700
» » » »	1- 1-1985/92	100,225
» » » »	1- 2-1985/92	99,050
» » » »	18- 4-1986/92	98,075
» » » »	19- 5-1986/92	98,525
» » » »	20- 7-1987/92	98,300
» » » »	19- 8-1987/92	98,200
» » » »	1-11-1987/92	98,250
» » » »	1-12-1987/92	97,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,625
» » » »	1- 2-1988/93	97,275
» » » »	1- 3-1988/93	97,275
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,250
» » » »	1- 6-1988/93	99,050
» » » »	18- 6-1986/93	96,125
» » » »	1- 7-1988/93	98,850
» » » »	17- 7-1986/93	96,250
» » » »	1- 8-1988/93	98,675
» » » »	19- 8-1986/93	95,800
» » » »	1- 9-1988/93	97,925
» » » »	18- 9-1986/93	95,675
» » » »	1-10-1988/93	97,775
» » » »	20-10-1986/93	96,100
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,150
» » » »	1- 1-1989/94	97,900
» » » »	1- 2-1989/94	98,025
» » » »	1- 3-1989/94	97,475
» » » »	15- 3-1989/94	97,050
» » » »	1- 4-1989/94	97,100
» » » »	1-10-1987/94	97,675
» » » »	1- 2-1985/95	98,400
» » » »	1- 3-1985/95	94,250
» » » »	1- 4-1985/95	93,750
» » » »	1- 5-1985/95	93,850
» » » »	1- 6-1985/95	94,100
» » » »	1- 7-1985/95	95,100
» » » »	1- 8-1985/95	94,300
» » » »	1- 9-1985/95	94,500
» » » »	1-10-1985/95	94,850
» » » »	1-11-1985/95	95,025
» » » »	1-12-1985/95	95,775
» » » »	1- 1-1986/96	96,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,300
» » » »	1- 2-1986/96	96,075
» » » »	1- 3-1986/96	94,650
» » » »	1- 4-1986/96	93,775
» » » »	1- 5-1986/96	93,800
» » » »	1- 6-1986/96	94,625
» » » »	1- 7-1986/96	94,575
» » » »	1- 8-1986/96	93,575
» » » »	1- 9-1986/96	93,525
» » » »	1-10-1986/96	92,925
» » » »	1-11-1986/96	93,100
» » » »	1-12-1986/96	93,975
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,375
» » » »	18- 2-1987/97	93,225
» » » »	1- 3-1987/97	92,975
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	92,625
» » » »	1- 6-1987/97	93,025
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,825
» » » »	1- 9-1987/97	96,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1990	100 —
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,050
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,475
» » »	12,00%	1- 4-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,400
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,400
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,325
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,650
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,425
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,225
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,550
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,225
» » »	11,50%	1-10-1990	99,325
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,150
» » »	9,25%	1-12-1990	98,225
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,575
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	11,50%	1-12-1991	97,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,100
» » »	12,50%	1- 3-1992	98 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,250
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,625
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993	96,775
» » »	12,50%	17-11-1993	96,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,875
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,575
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,475
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,675
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,725
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30010

Abilitazione alla Banca popolare di Pescopagano e Brindisi - Soc. coop. a r.l., con sede sociale in Pescopagano, a compiere operazioni su titoli di debito pubblico.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 26 gennaio 1990, la Banca popolare di Pescopagano e Brindisi - Soc. coop. a r.l., con sede sociale in Pescopagano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A0554

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sulmona.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sulmona (L'Aquila), in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A0558

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Sulmona.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 30 gennaio 1990, ha nominato il dott. Roberto Sanseverino, commissario straordinario ed i signori avv. Massimo Brandi, rag. Goffredo De Santis, dott. Luigi Gaspari, membri del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sulmona (L'Aquila), in amministrazione straordinaria.

90A0559

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 gennaio 1990 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 6, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della valuta Corona svedese dove è scritto: «Corona svedese... Lit. *215,713*», leggasi: «Corona svedese... Lit. *205,713*».

90A0581

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**296.000**
- semestrale	L.	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**52.000**
	L.	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**52.000**
- semestrale	L.	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**556.000**
- semestrale	L.	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**255.000**
Abbonamento semestrale	L.	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000